



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

M

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
va@pec.mite.gov.it

Class 34.43.01 fasc. SS-PNRR 15.11.1/2021

Oggetto

[ID: 7941] – Comuni di Chieti (CH) e Manoppello (PE) – Procedura di V.I.A. - PNRR ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Pescara-Roma. Lotto 1: raddoppio tratta Interporto d'Abruzzo Manoppello con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017. Proponente: RFI SpA

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

e p.c.

All'Ufficio di Gabinetto dell'On. Ministro della Cultura
udcm@pec.cultura.gov.it

Al Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della DG ABAP

Al Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e
architettonico della DG ABAP

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le
province di Chieti e Pescara
sabap-ch-pe@cultura.gov.it

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Commissione tecnica PNRR-PNIEC
compniec@pec.mite.gov.it

Alla Regione Abruzzo
dpc@pec.regione.abruzzo.it

Alla Provincia di Pescara
provincia.pescara@legalmail.it

Alla Provincia di Chieti
protocollo@pec.provincia.chieti.it

Al Comune di Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it

Al Comune di Manoppello
comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it

Al Comune di Rosciano
protocollo.comunedirosciano@pec.it

Al Comune di Alanno
comune.alanno@pec.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

1/30

Al Comune di Scafa
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it

Al Comune di Bucchianico
protocollo@pec.comune.bucchianico.ch.gov.it

Al Comune di Turrivalignani
comuneturrialignani.suap@legalmail.it

All'Ente Parco Majella
parcomajella@legalmail.it

Alla Società R.F.I. S.p.A.
Direzione Investimenti Area Centro
rfi-din-dic.rp@pec.rfi.it

Alla Società Italferr S.p.A.
italferr.ambiente@legalmail.it

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59".

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l'altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo".

VISTO il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, concernente "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2014, n. 106;

VISTO il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione delle performance, a norma dell'art.16 comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89" pubblicato sulla G.U.R.I n. 274 del 25 novembre 2014;

VISTO il D.M. 27 novembre 2014, concernente "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" registrato alla Corte dei Conti il 19/12/2014 al foglio 5624;

VISTO il Decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo n.44 del 23 gennaio 2016, recante "Riorganizzazione del ministero dei beni e delle attività culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208", registrato dalla Corte dei Conti 29 febbraio 2016, n.583 del registro dei Provvedimenti, e pubblicato in G.U.R.I. l'11 marzo 2016, Serie Generale n.59, ed entrato in vigore il 26 marzo 2016;



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

res
*
06/03/2023

VISTO quanto già disciplinato con il D.M. del 23.01.2016, n. 44, “Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo” che prevede l’istituzione delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, in vigore dall’11.07.2016;

VISTO il decreto legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità", convertito con modificazioni con legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 254 del 17/07/2018, prot. n. 22532;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 giugno 2019, n. 76, pubblicato sulla G.U. 184 del 07/08/2019, entrato in vigore il 22/08/2019, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019, convertito, con modificazioni, con legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l'allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", così come comunicato dalla Direzione Generale Organizzazione con la Circolare n. 306 del 23 settembre 2019, prot. n. 2908;

VISTO il DPCM n. 169 del 2 dicembre 2019, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance*”, pubblicato nella G.U. ser. Gen. N. 16 del 21 gennaio 2020;

VISTO il DM del Mibact 28 gennaio 2020, n. 21, recante "*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO l’articolo 1 del decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, convertito con modificazioni dalla L. 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29/04/2021, n. 102), che modifica il comma 1, numeri 8 e 13, dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

CONSIDERATO che a seguito della modifica di cui al punto precedente, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare cambia la propria denominazione in Ministero della transizione ecologica ed il Ministero per i beni per i beni e le attività culturali e per il turismo cambia altresì la propria denominazione in Ministero della cultura.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii. recante “Norme in materia ambientale”.

VISTO che l’allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l’architettura e l’arte contemporanea (PBAAC) ha collaborato con l’allora Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle “Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.” (Rev. 4 del 03/12/2013 <https://va.mite.gov.it/it-IT/ps/DatiEStrumenti/Modulistica>);

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette “Specifiche tecniche”, oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell’allora Direzione generale PBAAC, resa pubblica sul relativo sito istituzionale all’indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione “Normativa”, paragrafo “Archivio normativa”;


06/03/2023

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 5/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 6/2020 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione generale PBAAC n. 3/2016 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici", pubblicata sul sito istituzionale all'indirizzo: www.dgabap.beniculturali.it, sezione "Normativa", paragrafo "Archivio normativa";

VISTO il Decreto Interministeriale 24 dicembre 2015, pubblicato sulla GU n.16 del 21/01/2016, sottoscritto dall'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con l'allora Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale";

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante il "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante "*Governance* del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021;

VISTO il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, e il relativo Allegato IV nel quale, tra gli interventi sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 44 del medesimo DL recante "Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto", è ricompreso anche l'intervento di "Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.29 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, al fine di assicurare la più efficace e tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, presso il Ministero della cultura è stata istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario operativo fino al 31 dicembre 2026;

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 77 del 2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108) all'art. 25 del D. lgs. N. 152 del 2006, con il nuovo comma 2-*quinquies*, "*il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica*", dovendosi qui intendere esteso il riferimento al "competente direttore generale del Ministero della cultura" all'intervenuto competente Direttore Generale della



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

4/30

Soprintendenza speciale per il PNRR, come indicato dall'art. 36, comma 2-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

CONSIDERATO che, sulla base di tale disposizione, nel procedimento di cui trattasi, per il Ministero della Cultura la competenza è trasferita dalla Direzione Generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., è stato conferito al Dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR;

VISTO il decreto legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" con cui il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

PREMESSO che la Società RFI S.p.A. con nota prot. RFI-DIN-DIC.RP\PEC\P\2022\0000009 del 24/01/2022 ha presentato istanza ai fini della Valutazione di impatto ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 152/2016 del "Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Pescara-Roma. Lotto 1: raddoppio tratta Interporto d'Abruzzo - Manoppello con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 120/2017", richiedendo al contempo ai sensi del comma 2-quinques dell'art. 25 del D.lgs 152/2016 anche il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004;

CONSIDERATO che il Ministero della transizione ecologica (MiTE) con nota prot. 16318 del 10/02/2022 ha comunicato la procedibilità dell'istanza di Valutazione di impatto ambientale presentata dalla Società R.F.I. S.p.A e la pubblicazione della documentazione progettuale trasmessa da RFI a corredo dell'istanza sul portale valutazioni ambientali al link <https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Info/8330>;

CONSIDERATO che il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara, Lotto 1, tratta Interporto d'Abruzzo-Manoppello (Fig. 1), interessa il territorio del Comune di Chieti (CH) e del Comune di Manoppello (PE) e consiste nella realizzazione del raddoppio ferroviario che si sviluppa per una lunghezza di 4,85 km da realizzarsi integralmente all'aperto, con tratti in rilevato e trincea, in stretto affiancamento alla linea esistente da cui si distacca solo in brevi tratti in variante in corrispondenza degli attraversamenti idraulici maggiori e prevedendo un collegamento provvisorio di circa 500 m per realizzare la sede all'allaccio con la linea storica lato Pescara. Vi è inoltre una parziale sovrapposizione degli interventi del Lotto 1 con il Lotto 2, in quanto il superamento della ferrovia previsto con l'opera NV08 ricade negli interventi del Lotto 2 ma si sviluppa spazialmente nel Lotto 1;




Fig. 1. Localizzazione del progetto



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

5/30

CONSIDERATO che l'intervento in argomento del Lotto 1 inizia il raddoppio al km 1+500 (km 18+964 L.S.) con il tracciato del binario pari posto a nord della linea storica. Dal km 18+614 al km 18+964 della linea storica è presente il tracciato del binario dispari, che, attraverso un flesso con curve di raggio 3000m con $V_p=145$ km/h, raccorda lo stesso alla linea storica per realizzare il passaggio da singolo binario a doppio binario. Tra il km 1+150 ed il km 1+500 viene prima realizzata una parte della sede a sud della linea storica, e poi, durante una interruzione prolungata dell'esercizio ferroviario, viene completata la sede lato binario pari. Nel tratto successivo, fino a circa il km 2+000, il raddoppio viene realizzato in completo e definitivo stretto affiancamento. Tra il km 2+000 ed il km 3+000 di progetto, il tracciato attraversa una zona altamente antropizzata. Dal km 3+000 circa il tracciato di raddoppio si allontana dalla LS in direzione Nord in modo da realizzare lo scavalco del torrente Calabrone per poi riavvicinarsi. Lo sviluppo di questo tratto è pari a circa 600÷700 m dopo di che il raddoppio di sede torna a svilupparsi in stretto affiancamento a nord della LS. Dal km 3+700 circa al km 5+188,240 il tracciato ferroviario si accosta alla LS fino ad acquisire una posizione che permette con i due binari di progetto di passare in modo baricentrico all'interno del fornace della scavalco esistente della SS5. Nella parte iniziale del tratto in esame il raddoppio è realizzato a nord della LS in stretto affiancamento. Tra il km 5+188,240 ed il km 5+284,722 il raddoppio ferroviario incrocia la LS spostandosi da Nord a Sud della LS; da questo punto in poi il tracciato si mantiene sempre a sud della LS. Il tracciato si allontana dal binario esistente per realizzare lo scavalco del torrente Santa Maria d'Arabona senza interferire con l'esercizio ferroviario. Prima di arrivare nella stazione di Manoppello il tracciato ferroviario di progetto si avvicina per poi sovrapporsi con i binari esistenti.

CONSIDERATO che il progetto prevede che i ponticelli ed i tombini al di sotto del binario esistente verranno demoliti e ricostruiti garantendo lo stesso standard, nonché la demolizione di alcuni fabbricati sorti ai margini del sedime attuale che la nuova infrastruttura interferisce, e, nei tratti di linea ferroviaria dove lo studio acustico ne ha evidenziato la necessità, saranno installate delle barriere antirumore. Inoltre, lungo il tracciato si incontrano una serie di viabilità locali che attraversano la sede ferroviaria a raso (tramite passaggi a livello) di cui il progetto prevede la soppressione e la realizzazione di opere viarie sostitutive per l'attraversamento della ferrovia mediante sovrappassi della linea stessa (in corrispondenza delle viabilità NV02 e NV08); infine è previsto il rifacimento delle opere civili per l'adeguamento, al raddoppio della linea, del sottovia già esistente al km 2+854,7 di progetto (via Sagittario);

CONSIDERATO che, più in dettaglio, l'intervento prevede la realizzazione delle seguenti opere:

OPERE D'ARTE

Ponti ferroviari:

- VI01 Ponte ferroviario a DB, su via Sagittario, realizzato con travi incorporate.
- VI02 Ponte ferroviario luce 60m a DB, su fosso Calabrese, realizzato con travata reticolare a via inferiore. Le fondazioni delle spalle sono di tipo profondo.
- VI03 Ponte ferroviario luce 60m a DB, su fosso S. Maria d'Arabona, realizzato con travata reticolare a via inferiore. Le fondazioni delle spalle sono di tipo profondo.

Cavalcaferrovia (come risoluzione alla soppressione di PL esistenti):

- IV01 Cavalcaferrovia della NV02
- IV02 Cavalcaferrovia della NV08

Opere di scavalco ferroviario

Al km 4+739,970 è presente un'opera di scavalco che permette alla viabilità stradale SS5 Tiburtina Valeria di passare sopra la linea ferroviaria esistente (configurazione a singolo binario).

Opere di sostegno di linea (muri ferroviari e muri stradali)

Sottopassi pedonali nelle zone più urbanizzate

- SL01 Sottopasso pedonale di Via Moro
- SL02 Sottopasso pedonale di Via XX Settembre
- SL03 Sottopasso pedonale di Via Amendola

Opere idrauliche - Tombini idraulici:

sia sotto la sede ferroviaria sia sotto le strade, per ripristinare la continuità del reticolo idraulico superficie e per poter gestire lo smaltimento delle acque meteoriche.

VIABILITA' STRADALI

- NV01 - Nuova viabilità di accesso alla SSE di Manoppello - Km 1+025,477 - 1+495,077;



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- NV02 - Nuova viabilità di accesso alla fraz. di Brecciarola - km 1+690,968;
- NV04 - Nuova viabilità di accesso all'area Piano Pescara - km 3+744,469 - 4+964,324;
- NV05 - Adeguamento viabilità - S.S. 5 "Via Tiburtina" - km 4+744,085 (Inserimento rotatoria);
- NV06 - Adeguamento viabilità - Via Giuseppe Verdi - km 5+021,435 - 5+508,984;
- NV07 - Adeguamento viabilità - Via Galileo Galilei - km 5+062,915 - 5+510,634;
- NV08 - Nuova viabilità in sostituzione del P.L. di via Amendola - km 0+271,581

FABBRICATI TECNOLOGICI E PIAZZALI

Le aree in cui sorgono i fabbricati, necessari per accogliere la strumentazione di funzionamento e gestione del raddoppio ferroviario sono localizzate nelle seguenti zone:

- zona in prossimità del bivio dell'interporto (allaccio alla LS): è prevista la realizzazione di un piazzale a servizio di un fabbricato tecnologico (FA03 - km 17+448,235 LS) e di un locale consegna (FA02 - km 17+489,436 LS), con viabilità di accesso;
- zona all'interno del bivio interporto - linea Roma - Pescara: è prevista la realizzazione della SSE di Manoppello (km 18+397,554 LS);
- stazione di Manoppello: all'interno dell'attuale piazzale RFI, oltre ad una cabina TE, è prevista la realizzazione di un fabbricato tecnologico (FA04; 0+090,041 - progr. Lotto 2) e di un locale consegna (FA03; 0+049,089 - progr. Lotto 2).

STAZIONE DI MANOPPELLO

Il progetto di raddoppio della sede ferroviaria prevede l'adeguamento funzionale dell'impianto esistente della stazione di Manoppello posto al km 5+978,922 (km 23+434 della LS). Questa progressiva coincide con l'asse del fabbricato viaggiatori esistente ed è al contempo il limite di batteria tra la fine del lotto 1 (tratta Interporto d'Abruzzo - Manoppello) e l'inizio del lotto 2 (tratta Manoppello - Scafa); per motivi funzionale gli interventi su tutti i marciapiedi della stazione sono inclusi nel lotto 1. I principali interventi sono:

- l'innalzamento delle banchine esistenti a 0,55 m dal piano del ferro estendendo le stesse ad ottenere una lunghezza complessiva di 250 m e garantire una larghezza di 3.50 m
- un nuovo sottopasso di larghezza netta 3,60 m con collegamenti verticali costituiti da scale fisse e ascensori per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- pensiline di tipo ferroviario di lunghezza di 65,00 m ca. a protezione dell'attesa e degli ingressi/uscite dal sottopasso, per garantire l'accesso all'utenza in sicurezza;
- adeguamento dei servizi al viaggiatore quali attesa/biglietterie automatiche e servizi igienici, presenti nel fabbricato.

Il progetto prevede anche la realizzazione di un nuovo parcheggio con sosta per le auto, per il kiss & ride, per la sosta delle bici e posti auto PRM dedicati, nell'area dell'ex-scalo Merci. Nel piazzale, oltre al parcheggio, sono presenti due nuovi fabbricati ad uso delle tecnologie. Le aree esterne saranno caratterizzate dalla presenza di arredi e alberature per l'ombreggiamento dei parcheggi, privilegiando specie vegetali a bassa manutenzione.

RICHIAMATAO che il progetto in questione ai sensi dell'art. 44 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, è stato sottoposto al Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il quale si è espresso con parere n. 2/2021 rilasciato nell'adunanza dello 08/02/2022; e che tale parere alla sezione 2.6 *Aspetti paesaggistici, archeologici e dei beni culturali*, riporta le valutazioni, le considerazioni conclusive e le prescrizioni ai fini alla tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. In particolare si richiama che tale parere, nell'evidenziare le criticità dell'intervento in questione relativamente ai profili di competenza di questo Ministero della cultura, ha prescritto che nelle successive fasi procedurali, rimandando in particolare alla procedura di VIA - individuandola come adatta ad approfondire gli aspetti sollevati ai fini di valutare la compatibilità dell'opera - fossero individuate le modifiche e ottimizzazioni tali da superare le criticità riscontrate;

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota prot. 245 del 16/02/2022, ha chiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara territorialmente competente le proprie valutazioni in merito al progetto in questione;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara con nota prot. 2007 del 07/03/2022 ha trasmesso le proprie valutazioni di competenza, rappresentando in maniera puntuale e approfondita la situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto e le interferenze e gli impatti con gli ambiti e i beni culturali e



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, nonché verificato l'intervento anche rispetto alle norme del Piano Paesistico Regionale, evidenziando significative criticità dell'opera per la tutela e richiedendo ottimizzazioni e modifiche progettuali e approfondimenti della documentazione depositata;

CONSIDERATO che nella suddetta nota la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara ha dettagliato la situazione vincolistica delle aree interessate dal progetto e le interferenze di quest'ultimo con gli ambiti e i beni culturali e paesaggistici tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, così come di seguito riportato:

<< **Beni paesaggistici:** area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136, comma 1, D.M. 21/06/1985 GU n° 179 del 31/07/1985 - ZONA IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO.

Si riportano alcuni estratti dal Decreto: "CONSIDERATO CHE: UNA ZONA NEL TERRITORIO COMUNALE DI MANOPPELLO (PESCARA), IN LOCALITA' MANOPPELLO SCALO, RIVESTE NOTEVOLE INTERESSE PER IL PARTICOLARE CARATTERE AMBIENTALE, MAGGIORMENTE QUALIFICATO DALLA PREGEVOLE ABBAZIA DI S. MARIA ARABONA, GODIBILE DA NUMEROSI PUNTI DI VISTA ACCESSIBILI AL PUBBLICO. TALE AREA E' COSI' DELIMITATA: DALL'INTERSEZIONE TRA LA FERROVIA E LA S.S. N. 5, A QUOTA 69, LUNGO LA STESSA FERROVIA FINO AD INCONTRARE IL FOSSO DI S. MARIA ARABONA; SEGUE LO STESSO FINO ALLA DEVIAZIONE DOPO LA QUOTA 73, PASSANTE PER LA CONTRADA PARDI E PROSEGUE LUNGO LE QUOTE 191 E 208 FINO AD ARRIVARE IN CONTRADA RULLI A QUOTA 217; PROSEGUE FINO AD INCONTRARE, ALLA QUOTA 119, LA STRADA COMUNALE CONGIUNGENTE IL COMUNE DI MANOPPELLO CON S.S. N. 5; PROSEGUE LUNGO LA STESSA STRADA COMUNALE FINO A RICONGIUNGERSI, LUNGO LA S.S. N. 5, ALLA QUOTA INIZIALE 69;

CONSIDERATO CHE LA SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DELL'ABRUZZO, CON NOTE N. 26695 DEL 22 DICEMBRE 1984 E N. 1022 DEL 16 GENNAIO 1985, HA RIFERITO CHE: LA ZONA DI PARTICOLARE PREGIO AMBIENTALE IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELL'ABBAZIA DI S. MARIA ARABONA, RISCHIA DI ESSERE IRRIMEDIABILMENTE COMPROMESSA DALLA REALIZZAZIONE DI INSEDIAMENTI EDILIZI A CARATTERE TURISTICO E/O RESIDENZIALE;

RITENUTA L'OPPORTUNITA' DI GARANTIRE MIGLIORI CONDIZIONI DI TUTELA CHE VALGANO AD IMPEDIRE MODIFICAZIONE DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UNA ZONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITA' MANOPPELLO SCALO CHE COMPORTEREBBERO, NELL'ATTUALE SITUAZIONE DESCRITTA DAL PRECEDENTE "CONSIDERATO", LA IRREPARABILE COMPROMISSIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PREGIO PAESISTICO INDIVIDUATE;

RITENUTA L'OPPORTUNITA' CHE ALLA DICHIARAZIONE DI BELLEZZA NATURALE INTERESSANTE UNA ZONA NEL TERRITORIO NEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITA' MANOPPELLO SCALO, POSSA PIU' APPROPRIATAMENTE FAR SEGUITO A CAUSA DELLE SUE VASTE DIMENSIONI, L'EMANAZIONE DI UN'ADEGUATA E DEFINITIVA DISCIPLINA D'USO DEL TERRITORIO DA DETTARSI AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE N. 1497/ 1939, MEDIANTE PIANO TERRITORIALE PAESISTICO A CURA DELLA REGIONE COMPETENTE;

RITENUTA LA NECESSITA' CHE LE MISURE DA ADOTTARE TEMPORANEAMENTE SIANO IDONEE A GARANTIRE IN VIA CAUTELARE LA CONSERVAZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI ONDE EVITARE LA VANIFICAZIONE DELLE FINALITA' E DEGLI EFFETTI DELL'ADOTTANDO PIANO TERRITORIALE PAESISTICO";

INTERFERENZE CON LE AREE VINCOLATE EX ART 136 DEL D.LGS 42/2004: La linea interessa l'area vincolata dalla prog. km 5+585 a fine progetto; interessa in parte la Sistemazione della stazione di Manoppello, il sottopasso pedonale SL03 il PL02 soppresso e parte del rilevato ferroviario in allargamento d'approccio alla spalla sud del VI03. Le opere civili complementari alle opere ferroviarie che rientrano nel perimetro del vincolo sono il tracciato della NV08 dalla ROT.04 e parzialmente il viadotto IV08 fino allo scavalco della linea ferroviaria. Si osserva che l'area dell'Abbazia si colloca sulla testata del crinale che domina l'abitato urbano sviluppato intorno alla stazione di Manoppello e che la NV08 si sviluppa ai piedi del versante coperto dal bosco.

Beni paesaggistici: aree vincolate *ope legis* ai sensi dell'art. 142, c. 1 lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;* Fiume Pescara, Fosso Calabrese e Fosso di Santa Maria d'Arabona.

INTERFERENZE CON LE AREE VINCOLATE EX ART 142 DEL D.LGS 42/2004: Fiume Pescara - SSE Manoppello; Fosso Calabrese - Tratto della linea ferroviaria in variante tra la prog. km 3+310 alla 3+610 circa, comprendente VI02 ; Fosso di Santa Maria d'Arabona - Linea ferroviaria - Tratto della linea ferroviaria in affiancamento dalla prog. km 5+410 alla 5+785



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

8/30

circa, VI03, SL03, PL02 soppresso - Opere complementari: Un tratto di sistemazione della NV06, Tratto ovest della NV07; NV08 in corrispondenza della ROT.04.

Pianificazione Paesaggistica vigente: il Piano Regionale Paesistico vigente (edizione 1990) è stato approvato dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21 (rif. L.R. 3.3.1965 n. 431, Art. L. R. 12.4.1963 n. 13). Il Piano è corredato da: Relazione; Norme Tecniche di Attuazione; Cartografia aggiornata al 2004.

Il Piano ripartisce il territorio in ambiti omogenei, a partire da quelli di elevato pregio paesaggistico fino a quelli compromessi o degradati. I suddetti ambiti sono a loro volta suddivisi in Categorie di tutela e valorizzazione e, precisamente:

- A) *Conservazione*, articolata in: A1) *conservazione integrale*: complesso di prescrizioni (e previsioni di interventi) finalizzate alla tutela conservativa dei caratteri del paesaggio naturale, agrario ed urbano, dell'insediamento umano, delle risorse del territorio e dell'ambiente, nonché alla difesa ed al ripristino ambientale di quelle parti dell'area in cui sono evidenti i segni di manomissioni ed alterazioni apportate dalle trasformazioni antropiche e dai dissesti naturali; alla ricostruzione ed al mantenimento di ecosistemi ambientali, al restauro ed al recupero di manufatti esistenti; A2) *conservazione parziale*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono identiche a quelle di cui sopra che si applicano però a parti o elementi dell'area con la possibilità, quindi, di inserimento di livelli di trasformabilità che garantiscano comunque il permanere dei caratteri costitutivi dei beni ivi individuati la cui disciplina di conservazione deve essere in ogni caso garantita e mantenuta.
- B) *Trasformabilità mirata*: complesso di prescrizioni le cui finalità sono quelle di garantire che la domanda di trasformazione (legata ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dall'ambiente) applicata in ambiti critici e particolarmente vulnerabili la cui configurazione percettiva è qualificata dalla presenza di beni naturali, storico-artistici, agricoli e geologici sia subordinata a specifiche valutazioni degli effetti legati all'inserimento dell'oggetto della trasformazione (sia urbanistica che edilizia) al fine di valutarne, anche attraverso varie proposte alternative, l'idoneità e l'ammissibilità.
- C) *Trasformazione condizionata*: complesso di prescrizione relativa a modalità di progettazione, attuazione e gestione di interventi di trasformazione finalizzati ad usi ritenuti compatibili con i valori espressi dalle diverse componenti ambientali
- D) *Trasformazione a regime ordinario*: norme di rinvio alla regolamentazione degli usi e delle trasformazioni previste dagli strumenti urbanistici ordinari (P.T., P.R.G., P.R.E.).

INTERVENTI CHE RICADONO IN AREE NORMATE DAL P.R.P.: in zona A1 – *conservazione integrale, area di particolare complessità (art. 6 NTC)* tracciato NV08; in zona D *Trasformazione a regime ordinario* Linea ferroviaria - Comprensivo VI03, SL03 e PL02, intervento NV08.

Si riporta di seguito la normativa del P.R.P. della Regione Abruzzo che disciplina in particolare le aree in adiacenza al complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona ricadente nell'ambito del fiume Pescara:

“TITOLO V - AMBITI PAESISTICI FLUVIALI

(Vomano - Torino; Tavo - Fino; Pescara - Tirino Sagittario; Sangro - Aventino)

Articolo 63 (Descrizione dei beni sottoposti a tutela)

Nell'ambito dei fiumi Pescara – Tirino - Sagittario, gli oggetti sottoposti a vincolo comprendono i territori di pertinenza dei fiumi Pescara, Tirino e Sagittario (quest'ultimo per il tratto compreso tra le sorgenti del Pescara e il confine comunale di Bugnara in frazione di Torre di Nolfi) il cui perimetro è riportato negli elaborati grafici del Piano.

Le aree comprese nel suddetto perimetro sono suddivise in **Ambiti, Sottoambiti ed Oggetti**.

Gli ambiti individuano il carattere problematico di una sezione del fiume e riguardano presenze, sovrapposizioni e relazioni tra elementi naturalistici e antropici. Gli ambiti individuano, altresì, perimetri di approfondimento progettuale esecutivo. Gli ambiti comprendono al loro interno sottoambiti ed oggetti.

I sottoambiti individuano il carattere tematico prevalente di parti di territorio.

Gli oggetti sono elementi puntuali, lineari o areali (naturali e/o artificiali) individuati sulla base dei caratteri e valori tematici precisati.

Gli ambiti comprendono, inoltre, aree non ricadenti nei perimetri dei sottoambiti e degli oggetti denominate Aree di ambito. Per i criteri metodologici della suddivisione effettuata e per la descrizione delle aree si rimanda alla relazione ed alle schede allegate.

1) Gli ambiti individuati, in numero di 5 (cinque), sono indicati con lettera maiuscola semplice: A, B, C (fiume Pescara e tratto del Tirino), D (fiume Tirino), E (tratto del fiume Sagittario). **I sottoambiti e gli oggetti** sono indicati con sigla composta rispettivamente da S e O, con indice formato dalla lettera dell'ambito di appartenenza e dal numero progressivo interno a ciascun ambito ad es. SB1, SB2, ecc. oppure OC1, OC2, ecc. ...

2) Ambito A.

3) Ambito B. Sezione del fiume Pescara comprese tra il ponte dell'autostrada A25 in località Brecciarola di Chieti e la Diga del terzo salto del Pescara in territorio di Alanno - comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1.985; SB1 - sottoambito comprendente il fiume Pescara e le relative sponde per una fascia di 1.50 metri ciascuna ed ampliamenti considerati per tutto il tratto dell'ambito B;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

SB2 - sottoambito comprendente l'area n. 17 individuata dal D.M. del 21.08.1985;

SB3 - sottoambito comprendente la rupe di Turrivalignani e sue propaggini;

SB4 - sottoambito comprendente le colline di Rosciano prospicienti il fiume Pescara;

SB5 - sottoambito comprendente il fiume Lavino dalla confluenza con il Pescara alla località Colle degli Zingari in Comune di Abbateggio;

OB1 - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso;

OB2/OB3 - oggetti areali comprendenti due zone boschive nell'area n. 17 di cui all'OB2;

OB4 - oggetto puntuale comprendente ossa rurale ed annesso fienile;

Aree ambito B - aree restanti.

ZONE A1 CONSERVAZIONE Articolo 64 (Zona A1 - Unità costitutive)

Si intende per "conservazione" il mantenimento delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche di un territorio o porzione di esso o di un elemento particolare (naturale storico, archeologico) individuato. Gli oggetti e gli insiemi sono sottoposti a conservazione in quanto di valore elevato, e sono individuati in cartografia con apposita simbologia.

Nei Piani Paesistici dei fiumi l'area da sottoporre a conservazione è disaggregata nelle seguenti unità costitutive.

- Pescara - Tirino – Sagittario

La zona a conservazione A1 ricade nello:

- Ambito B; in particolare (sottoambito B3; oggetto OB1, OB2, OB3, OB4)

- Ambito C; (SC3, SC4 e OC2, OC3, OC4, OC5 OC6, OC9, OC10)

- Ambito D (SD1, SD2 e ODI, OD5, OD6, OD7)

- Ambito E (OE1).

Articolo 65 (Zona A1 – Disposizioni sugli usi compatibili)

Nella Zona a conservazione A1 costituita dalle unità individuate nel precedente articolo e relative all'ambito paesistico fluviale, comprendente i fiumi: Vomano e Tordino, Tavo, Fino, Pescara, Tirino-Sagittario, Sangro e Aventino; con riferimento agli usi di cui all'Art. 5 del Titolo Primo si applicano le seguenti disposizioni:

per l'uso agricolo sono compatibili le classi

- 1.1 interventi volti a migliorare l'efficienza dell'unità produttiva;

- 1.2 Interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade interpoderali, impianti di elettrificazione)

- 1.3 interventi diretti alla realizzazione di manufatti necessari alla conduzione del fondo, qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale

- 4.1d percorsi escursionistici, percorsi attrezzati, maneggi, attrezzature di rifugio e ristoro, soccorso, parcheggi, verde attrezzato e attrezzature all'aperto per il tempo libero, parchi e riserve naturali, giardini, impianti sportivi, servizi ed attrezzature balneari

- 4.2 infrastrutture di accesso, di stazionamento e di distribuzione;

- 4.4 strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, aree di sosta;

- 4.5 strutture scientifico-culturali;

- 4.6 orti botanici.

Per l'uso tecnologico sono compatibili le classi:

- 6.3 elettrodotti, metanodotti, acquedotti, tralicci e antenne e impianti idroelettrici qualora positivamente verificati attraverso lo studio di compatibilità ambientale.

Nell'ambito del fiume Pescara Tirino- Sagittario sono ammessi per

OB1 - il restauro della fornace per usi culturali e ricreativi;

OB2/OB3 - usi ricreativi culturali che non comportano edificazioni o taglio della vegetazione;

OC2 - uso ricreativo con esclusione di edificazione e impianti sportivi;

OD1 - uso ricreativo con esclusione di edificazione, aumento di volume, e alterazione della vegetazione esistente."

Beni ambientali: SIC/ZSC IT7140110 Calanchi di Bucchianico (Ripe dello Spagnolo); SIC/ZSC IT7130105 Rupe di Turrivalignani e Fiume Pescara. Nessuna delle aree indicate è interferita dalle opere in esame; la distanza minima censita tra le aree di intervento e le aree tutelate è pari a circa 1.920 m.

Emergenze floristico vegetazionali: Diffusamente presenti nell'area di studio, coincidono con le formazioni naturali e/o naturaliformi diffuse lungo le pendici collinari o i corsi d'acqua principali e secondari. Il progetto in esame interessa marginalmente un'area individuata lungo il versante collinare a sud della stazione di Manoppello Scalo presso il Santuario di S. Maria d'Arabona, che viene attraversata dalla NV08 con l'opera di scavalco della linea ferroviaria, viadotto IV02.

Beni Architettonici dichiarati di interesse culturale:

- Chiesa di Santa Maria d'Arabona sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 25/08/1992 ai sensi della L. 1° giugno 1939;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

10/30

- Giardino adiacente l'abbazia di Santa Maria d'Arabona sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 18/10/1997 ai sensi della L. 1° giugno 1939;
- Ex casa cantoniera km. 23 256 della linea Pescara-Sulmona, via Amendola 14, ai i sensi del D.Lgs 42/2004 sita in Comune di Manoppello (PE); D.M. del 02/05/2017;

INTERFERENZE CON BENI DICHIARATI BENI CULTURALI ai sensi del D.LGS 42/2004: Interferenza delle opere complementari: NV08 e ROT.04. vedute verso la Chiesa di Santa Maria d'Arabona; demolizione Ex casa cantoniera km. 23 256 della linea Pescara-Sulmona per il raddoppio della linea ferroviaria; Tratto della linea ferroviaria in affiancamento dalla prog. km 5+410 alla 5+785 circa, sottopasso SL03, PL02 soppresso.

Beni Architettonici ope legis:

Strada statale 5 Via Tiburtina fu istituita nel 1928; nel 1933 la denominazione della strada fu mutata da "Via Tiburtina" a "Via Tiburtina Valeria". Presuntivamente, dunque, le alberature (pini e cipressi) ancora presenti lungo l'antica consolare Tiburtina-Valeria risalgono a quell'epoca. Pertanto, per tali essenze arboree, oltre ad un alto valore paesaggistico, si profila un valore monumentale *ope legis* ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs 42/2004. Infatti, le strade pubbliche di interesse storico, con le relative pertinenze, se aperte da oltre settanta anni (come il caso in esame), sono assoggettate alla tutela a norma dell'articolo 10 comma 4, lett. g), del detto Codice dei Beni Culturali. Le alberature marginali, come pertinenze delle strade pubbliche di interesse storico, sono pertanto da intendersi sottoposte alle disposizioni della Parte II del D.Lgs. 42/2004.

INTERFERENZE CON BENI TUTELATI OPE LEGIS ai sensi del D.LGS 42/2004: - Opere complementari: in corrispondenza delle viabilità NV02 e NV08.

Beni archeologici

- Areale dei resti di mausoleo romano (rif. parere PRG 1999, all.6):
L'area archeologica, che in parte interessa l'area già urbanizzata, è potenzialmente interferita dal sottopasso pedonale SL03 dalla sistemazione del ramo nord della ROT.04 alla radice est della NV08.
- Areale dei resti della via Claudia Valeria e di un complesso di sosta lungo la strada:
L'area archeologica è potenzialmente interferita dal tracciato della NV08, in particolare dall'opera di scavalco IV02. Occorre inoltre sottolineare che, a breve distanza dall'Abbazia di S. Maria Arabona, è situata una villa romana, che si configura come bene archeologico vincolato con decreti di tutela diretta e indiretta, rispettivamente ai sensi dell'art.10 e dell'art.45 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm. ii. >>

CONSIDERATO che, con particolare riferimento alle disposizioni del Piano Regionale Paesistico (PRP), si riportano qui di seguito la cartografia di piano e la relativa Legenda (*Fig. 2*). Oltre alla retinatura e ai differenti colori con cui sono individuati i regimi di tutela previsti dal PPR, nella legenda tra la Categoria Tutela integrale è indicato anche l'oggetto "OB1 - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso". Al riguardo si rileva anche che nella documentazione depositata da RFI viene utilizzata una differente cartografia in cui sono erroneamente indicate (cfr. documento IA9600R22RGIM0002001C - Relazione Paesaggistica, pag. 54) aree a regime ordinario di trasformazione che invece per il PRP hanno un regime di tutela di Conservazione integrale e di Trasformabilità mirata. Nel medesimo elaborato di Relazione paesaggistica, aggiornato a seguito delle richieste di integrazioni, sono state inoltre approfondite le interferenze tra le opere in progetto e le aree identificate dal PRP come Aree di particolare complessità e piani di dettaglio, definite dall'art. 6 delle NTA;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

ag
fg

06/03/2023

11/30

l'eliminazione di rilevanti tratti dei filari di cipressi monumentali. Al riguardo la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara ha comunicato di avere recentemente chiesto alla Regione Abruzzo e ai Comuni interessati, ai sensi dell'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, "*Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberature di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale*", di valutare il loro inserimento nell'elenco nazionale degli alberi monumentali.

Pertanto, si ritiene l'intervento, così come proposto, non compatibile con la tutela del patrimonio culturale nel suo insieme, e si sottolinea la necessità, così come indicato anche nel parere n. 2/2021 del Comitato Speciale del CSLLPP, di individuare soluzioni differenti per l'attraversamento della ferrovia che possano garantire la conservazione dell'ambito interessato e delle specifiche componenti agrarie e arboree, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.

- Relativamente alla nuova viabilità NV08 e IV02, si ritiene che l'intervento sia notevolmente impattante nel contesto di riferimento e, pertanto, così come proposto, non compatibile con la tutela del patrimonio culturale nel suo insieme e con la vigente normativa di tutela paesaggistica e monumentale. La nuova viabilità stradale NV08, ed il relativo cavalcavia IV02 posto al km 0+271,581, è finalizzata alla risoluzione della soppressione del PL esistente di Via Amendola all'ingresso della stazione di Manoppello Scalo. Tale scelta progettuale viene ricondotta alla possibilità di interessare un'area meno antropizzata con minori impatti sull'abitato esistente di Manoppello; tuttavia, si evidenzia che l'area in questione presenta caratteristiche di non compromissione proprio per l'attuale regime di tutela paesaggistica accordata dalla normativa vigente. Intatti, l'area scelta per la nuova viabilità stradale NV08, ed il relativo cavalcavia IV02, attraversa in elevato una zona tutelata paesaggisticamente con specifico decreto, D.M. 21/06/1985, "ZONA IN LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO IN CUI SI INSERISCE LO STORICO E MONUMENTALE COMPLESSO DELLA ABBAZIA DI SANTA MARIA ARABONA NEL COMUNE DI MANOPPELLO", decreto emanato espressamente nell'intento di salvaguardare il contesto in cui si colloca il complesso monumentale di rilievo nazionale, per impedire modificazioni "DELL'ASPETTO ESTERIORE DI UNA ZONA NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MANOPPELLO, LOCALITÀ MANOPPELLO SCALO CHE COMPORTEREBBERO ... LA IRREPARABILE COMPROMISSIONE DELLE CARATTERISTICHE DI PREGIO PAESISTICO INDIVIDUATE. Detto decreto, inoltre, rimandava la definizione della disciplina d'uso dell'area alle previsioni del Piano Regionale Paesistico, allora in corso di formazione. Nel P.R.P. vigente della Regione Abruzzo, come sopra riportato, l'area attraversata dalla nuova viabilità NV08 ai piedi del bosco di Santa Maria d'Arabona è individuata come specifico "Oggetto", di tutela "OB1 - oggetto areale comprendente il Santuario e il bosco di S. Maria d'Arabona e la fornace di disuso", e non consente tra gli usi del territorio ammessi (sopra riportati), la realizzazione di infrastrutture stradali.

La realizzazione della nuova infrastruttura viaria, in elevato ai piedi della collina ove sorge il complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona, inficia le ragioni stesse dei provvedimenti di tutela, vanificandoli; pertanto si sottolinea la necessità, così come indicato anche nel parere n. 2/2021 del Comitato Speciale del CSLLPP, di individuare soluzioni differenti per l'attraversamento della ferroviaria che escludano l'interessamento delle aree paesaggisticamente tutelate, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.

- Relativamente al progetto per l'adeguamento funzionale della stazione di Manoppello è da tenere presente, oltre ai rilievi fatti dal Comitato Speciale del CSLLPP con il citato parere, anche l'esigenza di preservare gli importanti cannocchiali ottici costituiti da via Lanciano e soprattutto via Sulmona verso il complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona attraverso un'attenta disposizione degli edifici, elementi tecnologici e delle alberature all'interno dell'area.

Si fa presente che, nel caso in cui la realizzazione dell'edificio al cui interno si trova la sala d'attesa della stazione di Manoppello, risalga ad oltre settanta anni, quest'ultimo sarebbe sottoposto ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004, alle disposizioni della Parte II del medesimo D.Lgs..

- Relativamente alla demolizione della Ex casa cantoniera km. 23+256 della linea Pescara-Sulmona, posta in corrispondenza del PL di Manoppello Scalo, la cui demolizione è prevista per il raddoppio della linea ferroviaria, si evidenzia che tale demolizione non viene riportata nella documentazione di progetto, e che si tratta di demolizione di un bene culturale tutelato con DM del 02/05/2017 per il notevole interesse storico-culturale, in particolare testimoniale, come rappresentato nella relazione storico-artistica parte integrante del suddetto decreto ministeriale.



- Con riferimento agli aspetti di tutela archeologica:
 - Il quadro delle interferenze tra il progetto in esame e il sistema delle tutele appare particolarmente critico, oltre che per le componenti paesaggistiche e architettoniche, anche per la componente archeologica, in particolare nell'area a sud della stazione di Manoppello dove più alto è il potenziale archeologico, con il rischio concreto che le opere interferiscano con depositi archeologici presenti nel sottosuolo e non ancora noti e in particolare con lunghi tratti della via Claudia Valeria e con i resti delle strutture necropolari e insediative che si sviluppavano lungo di essa.
 - A seguito dell'avvenuta trasmissione da parte della Società proponente alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara della documentazione archeologica di cui all'art. 25, c. 1 del D.Lgs. 50/2016 e di una proposta di piano di indagini archeologiche preventive (come richiesto dal Comitato Speciale del CSSLPP), la stessa Soprintendenza ha ritenuto opportuno richiedere la sottoposizione dell'intervento alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al c. 8 e ss. del medesimo art. 25, a proposito della quale si rileva che: la Soprintendenza ha chiesto la modifica del piano di indagini proposto da R.F.I. S.p.A.; R.F.I. S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a sottoscrivere un accordo con la Soprintendenza, ai sensi del c. 14 del succitato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, con nota 410 del 14/03/2022 ha richiesto integrazioni documentali ai sensi dell'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 152/2006, come qui di seguito riportate:

1. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per la nuova viabilità NV02 e IV01 tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle disposizioni del piano paesistico regionale. In particolare dovrà essere garantita la conservazione dell'ambito interessato e delle specifiche componenti agrarie e arboree, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.
2. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per la nuova viabilità NV08 e IV02, tali da superare le criticità sopra rappresentate e rendere l'intervento compatibile con la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e delle disposizioni del piano paesistico regionale. In particolare si ritengono necessarie soluzioni che escludano l'interessamento delle aree paesaggisticamente tutelate, con un minore impatto visivo, una minore frammentazione del contesto e un limitato consumo di suolo.
3. Sviluppo di opportune modifiche e ottimizzazioni progettuali per l'adeguamento funzionale della stazione di Manoppello, tali da superare le criticità sopra rappresentate. In particolare dovranno essere preservati gli importanti cannocchiali ottici costituiti da via Lanciano e soprattutto via Sulmona verso il complesso monumentale di Santa Maria d'Arabona attraverso un'attenta disposizione degli edifici, elementi tecnologici e delle alberature all'interno dell'area.
4. Studio di una modifica progettuale che preveda lo spostamento delle opere (ivi comprese quelle di servizio e complementari) sul lato della linea ferroviaria esistente opposto rispetto a quello interessato dal passaggio della viabilità antica, al fine di ridurre il rischio di interferenza delle opere con eventuali stratigrafie e strutture archeologiche conservate nel sottosuolo, a seguito del cui rinvenimento la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara potrà comunque dettare tutte le prescrizioni necessarie a garantirne la tutela, che potranno comportare anche modifiche al progetto.
5. Approfondimento delle modifiche e ottimizzazioni individuate rispetto a criteri di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale anche attraverso un elaborato grafico che rappresenti la sovrapposizione della carta dei vincoli con la planimetria delle alternative progettuali analizzate, che evidenzii le valutazioni effettuate a seguito dell'analisi del contesto locale e dell'inquadramento territoriale dal punto di vista e nel rispetto sia dei beni storico-culturali ed archeologici, sia degli aspetti ambientali e paesaggistici interferiti dall'opera in oggetto. Tali aspetti dovranno essere considerati anche nell'analisi multicriteria ai fini della verifica delle alternative progettuali con specifici indicatori che evidenzino gli impatti dell'opera sul paesaggio e sul patrimonio storico-culturale ed archeologico.
6. Approfondimento della trattazione dei caratteri dei luoghi e individuazione di tutti gli elementi significativi che connotano l'ambito di paesaggio interessato dall'intervento, e il relativo aggiornamento della "Carta della struttura del paesaggio" con una legenda più ampia e specifica.
7. Approfondimento della trattazione dei valori tutelati dai vincoli *ex lege*, da specifici decreti ministeriali e dal Piano Regionale Paesistico, indicazione delle specifiche misure di tutela esistenti e verifica puntuale della



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

nej

06/03/2023

14/30

coerenza degli interventi previsti con tali misure. Al riguardo si evidenzia che la documentazione risulta particolarmente carente, in quanto, come ampiamente sopra rappresentato, per alcuni interventi il progetto non solo si pone in dissonanza, ma in contrasto con le indicazioni di tutela esistenti. Tale approfondimento dovrà considerare tutti i beni tutelati, paesaggistici, monumentali e archeologici.

8. Approfondimento dello studio dell'intervisibilità e dell'impatto visuale dell'opera, con l'individuazione dello specifico bacino visuale dell'intero intervento e di tutti gli elementi significativi presenti al suo interno (es. emergenze monumentali, beni culturali, centri, viabilità panoramica, sentieri, edifici rurali, ...) da e verso i quali verificare l'esistenza o meno, anche tramite fotoinserimenti, di impatti sul paesaggio e sul patrimonio culturale e la loro eventuale entità. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento "Carta della visualità" con una legenda più ampia e specifica. Al riguardo si evidenzia che progetto prevede opere a quote elevate rispetto al piano di campagna, che si stagliano contro elementi di rilevante bellezza naturale e paesaggistica, visibili nell'area vasta, e negli elaborati progettuali non si rinvengono approcci e scelte progettuali specifiche per rendere le previste strutture compatibili con le caratteristiche e i valori dei luoghi.
9. Approfondimento della trattazione delle caratteristiche e dei relativi impatti delle opere d'arte maggiori (cavalcaferrovie, ponti, viadotti, sottopassi, nuova viabilità, tracciato ferroviario in rilevato, ecc..) con la verifica del loro inserimento tramite fotoinserimenti dai principali punti di vista. Si rileva, infatti, una scarsa attenzione alla qualità architettonica di tali manufatti, pensati prettamente in un'ottica di risoluzione degli aspetti strutturali e tecnici, e per i quali è necessario sviluppare un approfondimento progettuale teso ad un loro più coerente inserimento all'interno del contesto paesaggistico di riferimento.
10. Approfondimento della trattazione delle soluzioni previste per le barriere antirumore, il cui uso appare significativo ed esteso, verificando le stesse in relazione ai differenti tratti della linea ferroviaria e rispetto agli specifici ambiti di paesaggio interessati, anche attraverso l'elaborazione di sezioni trasversali ambientali per i differenti tratti. Inoltre, appare importante evidenziare i tratti in cui le barriere sono associate ad opere d'arte maggiore (ponti, viadotti, ...) e individuare ulteriori soluzioni possibili al fine di ridurre l'uso. A tal fine si condivide quanto indicato dal Comitato Speciale del CSLLPP che nel proprio parere ha evidenziato la necessità di adottare le migliori pratiche tecnologiche per ridurre le emissioni di rumore e di conseguenza evitarne l'uso massiccio. In ogni caso qualora fosse ancora necessario prevedere l'installazione di interventi di mitigazione acustica, le barriere antirumore dovranno essere progettate anche al fine di ottimizzarne l'inserimento paesaggistico.
11. Approfondimento della trattazione delle misure di mitigazione individuate in relazione agli specifici impatti paesaggistici, e studiando il loro carattere e disposizione in relazione all'apparato vegetazione esistente affinché non determinino una ulteriore cesura o barriera ma possano costituire una riconnessione con il contesto e accelerare la metabolizzazione dell'intervento nel paesaggio. Conseguentemente dovrà essere aggiornato il documento "Carta di sintesi delle misure di tutela del territorio" con una legenda più ampia e specifica.
12. Approfondimento della trattazione degli interventi di abbattimento di alberi che sono previsti per la realizzazione dell'intervento e delle opere connesse comprese quelle di cantiere, considerato che vi sono numerose interferenze con elementi vegetazionali che concorrono a qualificare i differenti ambiti di paesaggio naturale e agrario (vegetazione ripariale, viali alberati, siepi, ulivi, ...). Il progetto, in ogni caso, dovrà escludere l'abbattimento, se non in casi eccezionali, documentati e motivati, degli alberi di tipo monumentale, tutelati ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 e prevedere adeguate misure di ripristino e compensazione.
13. Approfondimento della trattazione degli interventi di demolizione degli edifici con la verifica dell'incidenza delle stesse sul paesaggio e l'eventuale interessamento di manufatti di potenziale interesse culturale (come sopra ampiamente trattato), manufatti e strutture minori del paesaggio che ancorché non tutelate possono costituire elementi significativi per l'ambito interessato. Il progetto dovrà prevedere adeguate misure compensative e in casi estremi di rimozione di alcune strutture di interesse culturale, compresa la loro ricostruzione fedele tramite smontaggio o traslazione.
14. Predisposizione di specifici progetti di dettaglio per gli edifici sottoposti a tutela monumentale (sia già dichiarati di interesse culturale con specifico decreto, sia *ope legis*) e dei relativi spazi di pertinenza coinvolti nel progetto di velocizzazione linea ferroviaria, tesi non solo a dimostrare la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela degli stessi, ma anche corredati di tutti gli elaborati propri di un progetto di restauro che specificino le modifiche previste, i materiali, le scelte architettoniche e tipologiche, ecc.



15. Individuazione esatta di tutti gli immobili soggetti a tutela della Parte II del D.Lgs. 42/2004, ovvero oltre a quelli già riconosciuti di interesse culturale con specifico decreto, anche tutti quelli tutelati *ope legis*, ai sensi dell'art. 10, comm 1, del D.Lgs 42/2004 per i quali qualsiasi intervento deve essere autorizzato ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004 ed in caso di prevista demolizione dovrà essere effettuata la Verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 42/2004. Nell'eventualità di esito positivo di detta Verifica e quindi nel caso di beni culturali già riconosciuti con Decreto, l'autorizzazione di demolizione, rimozione definitiva da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/2004 dovrà essere disposta dalla Commissione regionale per il patrimonio culturale ex art. 47, lett. d) del DPCM 169/2019. Ciò si richiama in particolare per quanto riguarda la previsione del progetto di demolire la Ex casa cantoniera km. 23 256 della linea Pescara-Sulmona tutelata con DM del 02/05/2017 in località Manoppello Scalo.
16. Integrazione della documentazione di progetto e, in particolare, dello Studio Archeologico con l'indicazione esplicita delle prescrizioni di tutela previste per le aree di interesse archeologico dall'art. 10 delle NTA del PRG del Comune di Manoppello.
17. Trasmissione formale alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara del piano di indagini archeologiche preventive, modificato secondo quanto indicato dalla stessa Soprintendenza e concordato con R.F.I. S.p.A. nel corso della videoconferenza del 16/02/2022, per la necessaria approvazione ai fini della sottoposizione del progetto alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
18. Sottoscrizione con la suddetta Soprintendenza di un accordo ai sensi dell'art. 25, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, finalizzato alla gestione speditiva della procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
19. Invio anche alla Soprintendenza Speciale per il PNRR di tutta la documentazione trasmessa nell'ambito della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
20. Modifica e ottimizzazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, per quanto attiene alla dimensione e alla posizione delle opere previste (ivi comprese quelle di servizio e complementari, nonché quelle preliminari di organizzazione dei cantieri), in base alle risultanze della suddetta procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, recependo le prescrizioni fornite dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara nell'ambito della medesima procedura.
21. Viste le criticità rappresentate in relazione alle componenti di tutela del paesaggio e del patrimonio architettonico, aggiornamento e modifica dello Studio Archeologico e dei documenti di verifica preventiva dell'interesse archeologico rispetto alle eventuali ottimizzazioni e modifiche progettuali che potranno essere apportate al progetto nell'ambito della presente procedura di VIA.

Inoltre, per quanto riguarda la tutela archeologica, è stato sin da subito specificato che, dal momento che la Soprintendenza territorialmente competente ha ravvisato l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, la documentazione necessaria a valutare tutti gli impatti significativi e negativi del progetto sulla componente ambientale del patrimonio archeologico e quindi a permettere a questa Amministrazione di rendere il parere di competenza nell'ambito della presente procedura di VIA è la "relazione archeologica definitiva" di cui al c. 9 del più volte citato art. 25 del D.Lgs. 50/2016.

Tuttavia, considerata la complessità dell'opera in progetto, questa Amministrazione si riserva la facoltà di semplificare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, posticipando ad un momento successivo all'emissione del parere di competenza l'esecuzione di sondaggi e scavi in estensione in aree che non siano direttamente interferite dalle opere, purché le indagini svolte abbiano permesso di accertare l'assenza o la presenza di depositi archeologici nonché la tipologia, l'estensione e le quote di giacitura (minime e massime) di quelli individuati.

Resta fermo che, come previsto dall'art. 44, c. 2 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, «*le risultanze della verifica preventiva sono acquisite nel corso della conferenza di servizi di cui al comma 4*» del medesimo art. 44.

CONSIDERATO che, per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, con nota prot. 2487 del 18/03/2022 trasmessa a RFI, ha autorizzato l'esecuzione del piano dei saggi archeologici preliminari come aggiornato da parte di RFI sulla base delle indicazioni della Soprintendenza stessa, fornendo specifiche prescrizioni per la loro esecuzione;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

16/30

CONSIDERATO che la Commissione Tecnica VIA VAS del Ministero della transizione ecologica con nota prot.1606/CTVA del 14/03/2022 ha chiesto integrazioni con riferimento ai temi inerenti Caratteristiche e sostenibilità del progetto, Aspetti progettuali, Elettrodotti e campi elettromagnetici, Aria e clima, Opere a verde, Acque superficiali, Biodiversità, PMA relativo ad acque suolo biodiversità, Valutazione di Incidenza, Paesaggio (per quanto attiene al Patrimonio agroalimentare), Rumore, Vibrazioni, Piano utilizzo terre; richiamando anche le richieste di integrazioni formulate da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR;

CONSIDERATO che la società RFI, con nota acquisita da questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con prot. 622 del 11/04/2022, ha trasmesso al Ministero della transizione ecologica e a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR documentazione integrativa in riscontro alle richieste avanzate per il progetto in questione e che la medesima documentazione integrativa è stata resa disponibile alla consultazione sul portale valutazioni ambientali del MiTE in data 6/05/2022, a seguito del ripristino del portale stesso, indicando come termine per le osservazioni del pubblico il 20/05/2022, in considerazione della dimidiazione dei termini in quanto opera commissariata. La documentazione integrativa trasmessa comprende anche il nuovo Avviso al pubblico da pubblicare sul Portale delle Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA;

CONSIDERATO che la documentazione integrativa per la materia di tutela del patrimonio culturale è stata ritenuta non adeguata alle richieste formulate, in quanto non erano state sviluppate le modifiche e ottimizzazioni progettuali tali da superare le criticità rappresentate, e che pertanto questa Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota prot. 964 del 27/05/2022 ha comunicato a RFI, mantenendo informato il MiTE e la Commissione CTVA, quanto segue: “... si rappresenta che nell'ambito dell'istruttoria condotta dalla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara e di questa Soprintendenza Speciale per il PNRR è emerso che tale documentazione non consideri adeguatamente né le criticità puntualmente rappresentate nella nota di richiesta di integrazione di questa SS-PNRR, né le richieste formulate, in particolare quelle relative alle modifiche e ottimizzazioni progettuali ritenute necessarie ai fini della compatibilità dell'opera per quanto riguarda i profili di competenza. Tanto premesso, qualora non si provvedesse a trasmettere quanto richiesto, questa Soprintendenza Speciale per il PNRR provvederà a concludere la valutazione di competenza sulla base degli atti depositati. In considerazione dei termini di legge per il procedimento in corso, si resta in attesa di urgente riscontro.”;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti di Pescara nel proprio parere endoprocedimentale prot. 4960 del 31/05/2022, nel richiamare puntualmente le valutazioni, le criticità già evidenziate e le richieste di integrazioni espresse con precedente nota prot. 2007 del 07/03/2022, ha valutato nel merito la documentazione integrativa prodotta dal RFI e espresso le proprie valutazioni finali ritenendo che il progetto, così come proposto, non fosse compatibile con la tutela del patrimonio culturale nel suo insieme;

CONSIDERATO che, con riguardo alla tutela archeologica, il Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico della Direzione generale ABAP, con propria nota prot.1023 del 08/06/2022 ha comunicato < .. si prende atto che le indagini di prima fase, prescritte dalla SABAP-CH-PE, ai sensi dell'art. 25, c. 8 del D.Lgs. 50/2016, con nota prot. n. 2488 del 18/03/2022, sono ancora in corso > e ha ribadito quanto già espresso da questa SS-PNRR nella succitata nota prot. n. 410 del 14/03/2022 con riguardo allo svolgimento delle attività di archeologia preventiva. Al riguardo ha, inoltre, evidenziato che < ... non può trovare accoglimento la considerazione espressa dalla Società proponente nel “Riscontro alla richiesta di integrazioni della Commissione Tecnica PNRRPNIEC – nota prot. CTVA.REGISTRO UFFICIALE.U.0001606 del 17/03/2022 e alla richiesta di integrazioni del MIC_SS-PNRR – nota prot. 410-P del 14/03/2022”, secondo cui «le risultanze relative alla verifica dell'interesse archeologico acquisite nel corso della Conferenza dei Servizi come disposto dall'art. 44, c. 2 della Legge 108/2021, saranno limitate alle attività previste nel piano d'indagine già approvato con nota n° 0002487-P del 18/03/2022 dalla Soprintendenza territorialmente competente. Resta inteso che la conclusione di tale procedura, potrebbe essere eventualmente subordinata a ulteriori indagini integrative non eseguibili entro i tempi di chiusura della Valutazione di Impatto Ambientale e della Conferenza dei Servizi. Per quanto invece concerne la stesura della ‘relazione archeologica definitiva’ in essa, oltre ad essere ricapitolati nel dettaglio i risultati delle indagini preliminari, è previsto che vi siano riportate le ulteriori osservazioni derivate da eventuali ampliamenti e scavi in estensione resi necessari dalla presenza di emergenze d'interesse archeologico». Infatti, come specificato anche al punto 7.1 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, approvate con D.P.C.M. 14/02/2022, «i risultati della prima fase possono determinare la necessità di attivare le fasi successive della procedura, che consistono nell'effettuazione di scavi in estensione al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi necessari, sotto il profilo archeologico, per la redazione della progettazione di fattibilità. Per “scavi in estensione” si



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

17/30

intende non necessariamente lo scavo integrale dell'area interessata dal progetto, ma lo scavo integrale di uno o più particolari contesti, individuati nel corso delle indagini precedenti e che si ritiene indispensabile conoscere nella loro interezza per poter valutare la fattibilità dell'opera. Qualora a seguito delle indagini condotte in precedenza siano già state appurate la consistenza e l'importanza di quanto conservato nel sottosuolo, e sia da ritenere necessaria la conservazione in loco delle evidenze archeologiche, l'esecuzione di scavi in estensione deve essere valutata attentamente in riferimento all'opportunità di procedere alla messa in luce di contesti spesso difficili e onerosi da restaurare, conservare e rendere fruibili». Dalla lettura di quanto qui riportato si evince la piena legittimità di un'eventuale richiesta da parte della SABAP-CH-PE di scavi in estensione, ai sensi dell'art. 25, c. 8, let. c), all'esito delle indagini già approvate con nota prot. n. 2487 del 18/03/2022. Quindi, come già espresso da questa SS-PNRR nella succitata nota prot. n. 410 del 14/03/2022, un'eventuale posticipazione degli scavi in estensione può essere disposta da questa Amministrazione unicamente nel caso in cui le indagini svolte abbiano già permesso di accertare l'assenza o la presenza di depositi archeologici nonché la tipologia, l'estensione e le quote di giacitura (minime e massime) di quelli individuati e, quindi, di valutare appieno le interferenze delle opere in progetto con il patrimonio archeologico eventualmente presente nel sottosuolo.

Tutto ciò considerato, si ribadisce ancora una volta che una valutazione compiuta degli impatti significativi e negativi delle opere in progetto sul patrimonio archeologico potrà essere operata solamente all'esito della più volte richiamata procedura di valutazione preventiva dell'interesse archeologico.

Considerati anche gli ulteriori impatti del progetto sulle altre componenti del patrimonio culturale e paesaggistico direttamente o indirettamente interessate dallo stesso, tali da rendere il progetto in esame non compatibile con la loro tutela, si specifica, ancora una volta, che un'eventuale nuova progettazione dell'opera dovrà prevedere, per quanto possibile, un allontanamento delle opere dai beni archeologici noti e in particolare dall'ipotizzato tracciato della via Tiburtina Valeria. In ogni caso, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e precisato anche dalla Circolare n. 1 del 09/12/2021 di questa SS-PNRR e dalla Circolare n. 11 del 08/03/2022 emanata dalla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio congiuntamente con questa SS-PNRR, la progettazione di fattibilità tecnico-economica dovrà comprendere gli esiti delle indagini di verifica preventiva dell'interesse archeologico o, quanto meno, gli esiti dei sondaggi ex art. 25, c. 8, let. a), b) e c) del D.Lgs. 50/2016, ad eccezione degli scavi in estensione, per come sopra specificato. >

CONSIDERATO che il Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, con nota prot. 1009 del 06/06/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio in cui, concordando con quanto espresso dalla Soprintendenza ABAP, ha evidenziato che le integrazioni hanno prodotto approfondimenti non risolutivi e rilevato la persistenza di criticità inerenti il patrimonio sottoposto a tutela ai sensi della Parte II del Codice e in particolare in merito ai seguenti aspetti:

- la prevista demolizione della Ex Casa Cantoniera della linea Pescara Sulmona nel comune di Manoppello, riconosciuta come bene culturale e la cui demolizione deve essere disposta dalla Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale;
- i tagli e l'interferenza visiva con l'asse prospettico della storica strada statale Tiburtina Valeria, soggetta a tutela monumentale ex art. 10 co 4 lett. g) del D.Lgs 42/2004 che di fatto viene interrotto e ne viene mutata la prospettiva assiale, anche a causa della eliminazione di rilevanti tratti di filari di cipressi monumentali;
- l'impatto visivo sui beni culturali sottoposti alla tutela della Parte II del D.Lgs 42/2004 per effetto del provvedimento di Dichiarazione di interesse culturale come la Chiesa di Santa Maria d'Arabona nel comune di Manoppello (DM del 25/08/1992) e il Giardino adiacente l'Abbazia (DM del 18/10/1997) che il progetto altera nell'aspetto e nella visuale prospettica;
- la previsione di adeguamento funzionale della stazione di Manoppello in assenza della specificazione di scelte tipologiche e materiali, specie per la sala di attesa, come opera sottoposta alla tutela *ope legis* ai sensi dell'art.10 co.1 del D.Lgs 42/2004;

CONSIDERATO che RFI, con nota del 8/06/2022, acquisita da questa Soprintendenza Speciale con prot. SS-PNRR n. 1040 del 9/06/2022, riscontrando la nota prot. SS-PNRR n. 965 del 27/05/2022, ha comunicato di voler *“esaminare e auspicabilmente definire le azioni necessarie al superamento delle criticità, che appaiono afferenti ai profili di tutela dei beni culturali, paesaggistici e archeologici, rappresentate nella nota a riferimento”* ha avanzato una proposta di incontro congiunto con la Soprintendenza speciale per il PNRR alla presenza dei rappresentanti della Soprintendenza ABAP per le Province di Chieti e Pescara e della Commissione tecnica PNRR PNIEC, e ha richiesto al fine di *“prendere completa consapevolezza delle tematiche ritenute più critiche”* di poter acquisire la nota istruttoria della Soprintendenza ABAP;



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

CONSIDERATO che questa Soprintendenza Speciale a riscontro della richiesta di RFI ha trasmesso in via riservata le valutazioni della Soprintendenza ABAP e che a seguito, in data 20/06/2022 si è tenuto un sopralluogo organizzato da RFI al quale ha partecipato la Soprintendenza ABAP, e in data 27/06/2022 si è tenuto un incontro congiunto con anche alla presenza della Commissione tecnica PNRR-PNIEC;

CONSIDERATO che a seguito delle interlocuzioni di cui sopra, con nota del 3/08/2022 acquisita al prot. 2510 del 17/08/2022, RFI ha trasmesso integrazioni volontarie, oggetto di ulteriore ripubblicazione, in cui sono state sviluppate alcune ottimizzazioni progettuali con particolare riferimento alle opere d'arte maggiore per garantire un miglior inserimento dell'opera nel paesaggio;

CONSIDERATO che le ottimizzazioni progettuali hanno riguardato la scelta progettuale per la nuova viabilità NV02 e il connesso cavalcavia IV01, la nuova viabilità NV08 e l'intervento sulla ex Casa Cantoniera di Manoppello (rif. elaborato IA9600R22RHIM000X002A del 17/8/2022 "Relazione comparativa PFTE e alternative proposte"), come qui di seguito più in dettaglio descritte:

- NV02 e IV01

RFI ha motivato e descritto gli interventi come di seguito riportato: *"La viabilità NV02 nasce dall'esigenza di dover garantire un adeguato collegamento stradale alla frazione di Brecciarola (CH), a seguito della chiusura del sottovia stradale di via Giovenco, opera non più compatibile con il progetto di raddoppio della linea (geometrie e franchi verticali non rispondenti ai dettami previsti dalla vigente normativa).*

Il superamento dell'interferenza con l'infrastruttura ferroviaria viene ottenuto con un'opera di scavalco a più campate (IV01) che scavalca contemporaneamente la SS5 Tiburtina Valeria, la sede ferroviaria attuale e di progetto, e via Giovenco. Agli estremi del presente asse stradale si hanno due rotatorie da 40 m; la prima rotatoria (ROT.1), consentirà la connessione con la S.S. 5 "Via Tiburtina", l'altra (ROT.2), invece, fungerà da connessione con gli altri due assi di progetto, i quali permetteranno di collegare la Tiburtina con via Giovenco e via Avello. Si fa inoltre presente che il tratto in progetto di collegamento con via Avello ripercorre una strada bianca esistente. La prima rotatoria ROT.1 sulla viabilità SS5 risulta interferente con alcuni cipressi di cui è previsto il taglio."

La nuova soluzione pur confermando la necessità di prevedere un'opera di scavalco delle tre infrastrutture presenti (S.S.5 "Tiburtina Valeria", Linea ferroviaria e Via Giovenco), non contempla più la realizzazione di ulteriori due nuovi assi viari, ma in alternativa, l'adeguamento di una viabilità esistente (via Avello), oggi caratterizzata da una sezione ridotta e da geometrie non a norma. Viene inoltre spostato il canale esistente e previste quattro opere di scavalco per garantire l'accesso ai fondi limitrofi. RFI ha evidenziato inoltre la difficoltà di spostare la Rot.1 sulla viabilità SS5 per evitare il taglio dei cipressi interferenti per i quali il proponente propone di realizzare un nuovo filare nel tratto antecedente la rotatoria per compensare quelli eliminati. L'opera d'arte prevista sulla viabilità in oggetto (IV01) è modificata migliorando il disegno delle pile, inserendo una veletta di finitura sul bordo dell'impalcato e sagomando la rete antilancio su tutta la lunghezza dell'opera (Elaborato IA9600R09PZIV0100903A – IV01 - Confronto vecchia e nuova soluzione - Planimetria e Prospetti Longitudinale)



Fig. 3. NV02, soluzione planimetrica iniziale



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Handwritten signature

06/03/2023

19/30



Fig. 4. NV02, soluzione planimetrica modificata nella documentazione integrativa (agosto 2022)




Fig. 5. IV01, soluzione tecnologia iniziale (in alto) e modificata (in basso) - documentazione agosto 2022



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
 Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
 PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
 PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

Handwritten signature

06/03/2023

- NV08

RFI ha motivato e descritto l'intervento come di seguito riportato: *“La viabilità NV08 nasce dall'esigenza di dover garantire un collegamento diretto e sicuro tra le due porzioni del centro abitato di Manoppello Scalo, a seguito della soppressione del passaggio a livello oggi presente su via Amendola. La nuova connessione prevede lo scavalco della sede ferroviario mediante un cavalcaferrovia e due rampe di approccio. Il tracciato si sviluppa a sud del centro abitato esistente per ridurre gli impatti sui fabbricati esistenti (demolizioni).”*

La nuova soluzione insiste sulla medesima impronta di terreno e prevede un sottoattraversamento dei binari con una struttura scatolare; a monte e valle sono presenti trincee di approccio al sottovia; per limitare gli ingombri delle trincee sono state adottate opere di sostegno. Inoltre è stato previsto un impianto di sollevamento con il relativo piazzale e viabilità di accesso per il recupero delle acque di piattaforma stradale raccolte dalle trincee stradali. Infine è stato previsto uno scatolare nel tratto della trincea a sud della linea con due rampe per garantire l'accesso all'area interclusa compresa tra la linea ferroviaria, la viabilità stradale ed il versante.



Fig. 6-7. NV08, soluzione planimetrica iniziale (a sinistra) e modificata (a destra) - documentazione agosto 2022


- Ex Casa Cantoniera di Manoppello

RFI ha motivato e descritto l'intervento come di seguito riportato: *“Il raddoppio ferroviario in progetto risulta interferente con il presente manufatto, bene tutelato con specifico DM 02/05/2017. Gli approfondimenti condotti sul tracciato per salvare la ex casa cantoniera hanno evidenziato che il tracciato di progetto adottato risulta il meno impattante sul tessuto urbano; in particolare, se fosse stato spostato a nord della linea storica tutte le case comprese tra il ponte ferroviario esistente e quello stradale ed il fabbricato viaggiatori di Manoppello sarebbero stati demoliti perché interferenti con il nuovo tracciato. Analogo discorso nel caso in cui il tracciato fosse stato spostato a sud del casello esistente; in questo caso, oltre a dover prevedere la demolizione di molte abitazioni, saremmo andati ad interferire con la fascia di rispetto cimiteriale e con l'area di futura espansione cimiteriale”*

La soluzione proposta da RFI è quella di procedere con un processo di anastilosi e riposizionamento dello stesso in un'area da individuarsi in accordo con il Ministero, e per il quale viene proposto un possibile sito, in prossimità della sede attuale della ferrovia.



SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it



Figg. 8-9-10. Foto della ex Casa cantoniera di Manoppello e indicazione planimetrica della nuova localizzazione proposta da RFI

CONSIDERATO che RFI con nota del 17/08/2022 ha trasmesso alla Soprintendenza ABAP gli esiti delle indagini archeologiche;

CONSIDERATO che la Soprintendenza Speciale per il PNRR con nota n.2542 del 18/08/2022, a seguito delle integrazioni volontarie presentate da RFI, ha richiesto alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti di Pescara e al Servizio II e Servizio III della DG ABAP il parere finale di competenza e i contributi di competenza;

CONSIDERATO che, al fine di meglio affinare le ottimizzazioni progettuali proposte, si sono tenuti altri incontri e interlocuzioni tra RFI e la Soprintendenza Speciale per il PNRR e la Soprintendenza ABAP nel corso del mese di settembre e ottobre (28/09/2022, 12/10/2022), a valle dei quali RFI, con trasmissione del 27/10/2022, ha inviato ulteriori elaborazioni progettuali per quanto riguarda la soluzione dell'intervento NV02, recependo le indicazioni acquisite negli incontri di cui sopra. RFI nella suddetta documentazione ha elaborato ulteriori soluzioni (Soluzione 1, Soluzione 2a in galleria artificiale, Soluzione 2b in viadotto, Soluzione 3 in viadotto), tra cui la "Soluzione 3" in viadotto recepisce in linea di massima le indicazioni della Soprintendenza ABAP;



Fig. 11. Soluzione ottimizzata per la viabilità NV02 denominata "Soluzione 3" (ottobre 2022)

CONSIDERATO che a seguito delle suddette integrazioni volontarie da parte di RFI, la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e di Pescara, con nota prot. 10374 del 13/12/2022, ha trasmesso il proprio parere finale di competenza, nel quale sono richiamati gli incontri intercorsi con RFI e le modifiche apportate a seguito delle interlocuzioni, che presentano un ulteriore sviluppo progettuale rispetto alla documentazione pubblicata per la consultazione del pubblico;

CONSIDERATO che con riguardo alle ulteriori soluzioni proposte da RFI per la nuova viabilità NV02, NV08 e l'intervento sulla Ex casa cantoniera, la Soprintendenza ABAP ha rappresentato quanto segue:



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

- Intervento NV02

<<A seguito dei successivi incontri sono state proposte ulteriori e diverse soluzioni "Alternative x NV02"; tra queste la soluzione illustrata nel corso dell'ultima riunione tenutasi in data 12/10/22, denominata "SOLUZIONE 3" nella nota pervenuta il 20/10/2022, acquisita agli atti il 27/10/2022, prot. n. 8964, recepisce in linea di massima le indicazioni ricevute. La nuova proposta progettuale presentata da RFI accoglie in parte le osservazioni riportate nei precedenti pareri; se da un lato, infatti, va nell'ottica di una riduzione degli assi stradali, con un conseguente minore consumo di territorio, recuperando e adeguando un tracciato stradale esistente, attestandosi in prossimità dell'abitato consolidato, in modo da non invadere la pianura agricola, dall'altro non risolve del tutto le altre due questioni sollevate da questo Ufficio: ossia, l'interruzione della prospettiva della consolare S.S. 5 Tiburtina – Valeria – soggetta, come già esplicitato, a tutela monumentale ex dell'articolo 10 comma 4, lett. g) del D.Lgs 42/2004 - sebbene l'opera di scavalco sia stata rivista nel suo design per una minore invasività, né evita la distruzione di alcuni tratti dell'antico filare di cipressi, parte integrante del paesaggio storico.

Tutto ciò premesso, considerato l'iter progettuale fin qui percorso ed i miglioramenti apportati al progetto iniziale che hanno superato alcune delle criticità più rilevanti sollevate da questo Ufficio, si ritiene l'intervento compatibile con il contesto paesaggistico in quanto le opere previste di mitigazione e compensazione ambientale contribuiscono a rendere meno impattante l'opera. Va tuttavia evidenziato che la soluzione proposta non elimina il problema dell'abbattimento delle alberature storiche, che oltre ad essere elementi rilevanti paesaggisticamente sono testimonianze viventi della infrastrutturazione stradale dell'Italia, secondo i dettami di monumentalità e decoro pubblico dell'epoca. Si esprime pertanto parere favorevole con la prescrizione di limitare allo stretto indispensabile il numero di alberature da abbattere.>>.

- Intervento NV08

<<La nuova proposta progettuale presentata da RFI accoglie le osservazioni [sopra riportate,] per quanto riguarda l'interferenza visiva della nuova viabilità con il contesto tutelato. La proposta alternativa, infatti, insiste sullo stesso sedime della precedente, trasformando il viadotto in sottoattraversamento e dunque utilizzando trincee, in luogo di terrapieni e ponti cavalcaferrovia.

Tuttavia è da rilavare che se questa soluzione è, da un punto di vista della percezione visibile, meno impattante, rimane notevole il consumo di suolo non antropizzato, all'interno di una zona tutelata con specifico Decreto, già agli atti, emanato per evitare la compromissione delle "caratteristiche di pregio paesistico individuate"; caratteristiche che non possono essere esclusivamente risolte solo nella pura percezione visibile, ma coinvolgono il complesso del sistema ambientale/paesaggistico, come riaffermato dal P.R.P. della Regione Abruzzo che individua l'area come specifico oggetto areale (OB1), dove non è ammesso alcun intervento se non il restauro della fornace diruta per usi culturali e ricreativi.

L'opera, infatti, parcellizza ulteriormente il territorio di Manoppello scalo, già pesantemente compromesso a partire dagli anni del dopoguerra, costituendo un'ulteriore barriera fisica. La nuova viabilità NV08, pertanto, dovrà essere resa compatibile con le caratteristiche dei luoghi, soprattutto nella parte tra la ferrovia e il bosco di Santa Maria d'Arabona, attraverso gli opportuni interventi di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica (come, ad esempio, il mantenimento delle alberature secolari all'interno della prevista rotatoria e su viale Amendola e loro integrazione al fine di costituire un viale di collegamento con il bosco di Santa Maria d'Arabona) [...]

Pertanto si ritiene l'intervento NV08, nella nuova proposta, compatibile con la tutela del patrimonio culturale, nel suo insieme, fatta salva l'eventualità di nuovi rinvenimenti archeologici, come di seguito meglio riportato, pur con i limiti sopra evidenziati e previa introduzione di specifiche opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica, da valutare di concerto con questa Soprintendenza anche in fase di esecuzione.>>

- Intervento sulla Ex Casa cantoniera:

<< La proposta progettuale presentata da RFI, affronta per la prima volta, nelle integrazioni volontarie, del 18/08/2022 e acquisite in pari data al prot. 7102, la tematica sollevata da questa Soprintendenza relativamente ai beni tutelati ai sensi della Parte II del Codice e più nello specifico della Ex casa cantoniera posta in corrispondenza del passaggio a livello di Manoppello scalo. In particolare si osserva che la Ex casa cantoniera, come si legge nella Relazione Storico-artistica allegata al decreto di riconoscimento dell'interesse culturale del 02/05/2017 (P.C.R. n. 35/2017), rappresenta una "testimonianza di un intervento straordinario, qual è stata la costruzione della rete ferroviaria nazionale, che più di ogni altra cosa ha definitivamente sancito l'unità d'Italia. Per quanto sopra esposto, si ritiene che il casello ferroviario in questione abbia un notevole interesse storico



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

culturale e tale interesse non potrà che crescere nel corso dei decenni". Dunque tale fabbricato, al di là della semplicità della sua architettura, rappresenta una testimonianza irrinunciabile della modernizzazione infrastrutturale dell'Italia, simbolo dell'unificazione, anche fisica, dell'Italia. Una cancellazione di tale bene, dunque appare una soluzione non perseguibile. La proposta di RFI si colloca nel solco del mantenimento quanto meno dell'immagine (ancora intatta) del manufatto antico che conserva anche le scritte parietali. Tuttavia si ribadisce che solo la Commissione regionale per il patrimonio culturale può autorizzare gli interventi di demolizione, rimozione definitiva (o anche smontaggio e ricostruzione per anastilosi) da eseguirsi ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) e b) del Codice. Si invita pertanto RFI, ad attivare al più presto la richiesta al CO.RE.PA.CU. della regione Abruzzo. >>

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti di Pescara nel suddetto parere finale di competenza specifica che sono pervenute al Segretariato Regionale dell'Abruzzo, le istanze di RFI dell'8/08/2022 di Verifica dell'interesse culturale relative all'immobile denominato *Magazzino merci*, nel comune di Manoppello (PE); all'immobile denominato *Fabbricato viaggiatori*, nel comune di Manoppello (PE); agli immobili denominati *Tombini idraulici*, nel comune di Manoppello (PE);

CONSIDERATO che la Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale del Segretariato Regionale per l'Abruzzo, ha dichiarato di interesse culturale ai sensi dell'art.10 comma 1 del D.Lgs.42/2004 i seguenti manufatti:

- *Magazzino merci*, Manoppello (PE), evidenziando che *"Il magazzino merci in questione, è testimonianza di un intervento straordinario quale è la realizzazione della rete ferroviaria nazionale, oltre a rappresentare un elemento architettonicamente interessante storicamente riferito allo sviluppo della tecnica e dei trasporti in Abruzzo, tutelato con Decreto n. 16 del 07/02/2023;*
- *Fabbricato viaggiatori*, Manoppello (PE), evidenziando che *"Il fabbricato è particolarmente significativo sia dal punto di vista architettonico, sia in quanto parte integrante della storia delle ferrovie italiane, in particolare la ferrovia Roma-Pescara, che figura tra gli interventi di modernizzazione e tecnologia del XX secolo", tutelato con Decreto n. 17 del 07/02/2023;*

CONSIDERATO, altresì, che la medesima Commissione ha espresso parere negativo per *"Manoppello (PE), Tombini idraulici linea ferroviaria Roma-Pescara"* in quanto i *"manufatti di che trattasi ... pur facendo parte del sistema delle opere ferroviarie nazionali, non presentano i requisiti sufficienti - sia in termini di qualità architettonica, sia in termini di rilevanza testimoniale - per il riconoscimento dell'interesse culturale"*;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP, con nota prot. 2773 del 27/02/2023, ha trasmesso gli esiti della Verifiche di interesse culturale per i manufatti di cui sopra, e che nella suddetta nota ha specificato che *"dovrà essere modificato il progetto del "Nuovo fabbricato Tecnologico F A04", che ricade parzialmente nell'area di sedime del Magazzino merci (previsto inizialmente in demolizione) e la sistemazione generale delle aree; i progetti esecutivi dei lavori previsti nel Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Manoppello e comunque tutti quelli necessari al recupero e restauro dei beni tutelati sopra specificati, dovranno essere sottoposti ad Autorizzazione ex artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004"*;

CONSIDERATO che il Servizio III – *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, con nota prot.3036 del 03/03/2023, ha preso atto degli esiti delle Verifiche di interesse culturale trasmesse dal Soprintendenza ABAP con nota sopra citata del 27/02/2023;

CONSIDERATO che il Servizio II – *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* della DG ABAP, con nota prot. n.2208 del 16/02/2023, ha trasmesso per quanto di competenza il proprio contributo, ritenendo il progetto in esame compatibile con la tutela archeologica nel rispetto di indicazioni e prescrizioni da verificare nel prosieguo del progetto, e ricomprese nelle condizioni ambientali del presente parere. Inoltre, nella suddetta nota, il medesimo Servizio II ha evidenziato che:

< ... Sebbene lo Studio Archeologico non sia stato aggiornato a seguito delle modifiche apportate al progetto (in particolare alle viabilità NV02 e NV08), sulla base delle conoscenze pregresse in possesso della SABAP e degli esiti delle indagini archeologiche preventive condotte, si ritiene comunque possibile evidenziare quanto segue.

In particolare, si rileva che il tracciato della viabilità NV02 previsto nella "Soluzione 3" – che, come evidenziato dalla SABAP-CH-PE nel parere endoprocedimentale del 13/12/2022, *«recepisce in linea di massima le indicazioni ricevute»* a tutela del paesaggio – risulta più vicino al sito di rinvenimento dei resti paleontologici di elefantide in località Brecciarola di Chieti (P.A. 007 nello Studio Archeologico), il cui posizionamento, però, non è certo né del tutto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

24/30

attendibile: considerata detta incertezza di localizzazione, non si ritiene utile procedere a indagini archeologiche preventive, quanto piuttosto a sottoporre i relativi lavori a sorveglianza archeologica in corso d'opera.

Per quanto attiene, invece, alla viabilità NV08, la proposta in variante prevede la realizzazione di un sottoattraversamento dei binari con una struttura scatolare in luogo del cavalcaferrovia originariamente previsto: sebbene tale variante riduca l'interferenza visiva dell'opera con il complesso tutelato dell'abbazia di S. Maria Arabona, come evidenziato anche dalla SABAP-CH-PE nel summenzionato parere endoprocedimentale del 13/12/2022, le lavorazioni previste prevedono maggiori interferenze con il sottosuolo in un'area posta in corrispondenza del tracciato antico della via Claudia Valeria, in cui il terreno non è stato precedentemente movimentato e in cui le prospezioni geoelettriche effettuate nell'ambito della verifica preventiva dell'interesse archeologico hanno evidenziato un'anomalia riconducibile a tracce di antropizzazione. Si concorda, pertanto, con la SABAP-CH-PE sulla necessità di subordinare il parere circa la compatibilità del previsto sottoattraversamento dei binari con le esigenze di tutela del patrimonio archeologico all'esito di ulteriori saggi archeologici preventivi – da concordarsi con la stessa SABAP-CH-PE – finalizzati a verificare natura, estensione e consistenza degli eventuali depositi archeologici ivi presenti.

Nel più volte citato parere endoprocedimentale del 13/12/2022, considerato che «*il rischio archeologico è da considerarsi alto*» nonostante gli esiti delle indagini archeologiche preventive finora condotte, la SABAP-CH-PE ha inoltre richiesto che «*tutti gli interventi di scavo e alterazione dei livelli di campagna siano sottoposti a controllo archeologico stretto da parte di personale qualificato, il quale redigerà adeguata documentazione da sottoporre alla [...] Soprintendenza, che avrà facoltà, se del caso, di richiedere ulteriori saggi, indagini e approfondimenti, o una variante al progetto*», come espressamente previsto al punto 6.6.1 delle “Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico ai sensi dell'art. 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” approvate con D.P.C.M. 14/02/2022. >;

CONSIDERATO che la Soprintendenza ABAP per le province di Chieti di Pescara nel proprio parere finale di competenza ha rappresentato che “*la Procedura di VIA. ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. può riassorbire la procedura di Autorizzazione Paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs 42/2004, in quanto si ritiene che le maggiori criticità dell'intervento dal punto di vista della compatibilità paesaggistica siano state affrontate già nell'ambito del presente procedimento di VIA e che alcuni aspetti di dettaglio sono comunque demandati alla fase realizzativa*”, specificando altresì che “*la procedura di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 dovrà essere avviata solo per quelle opere per le quali è stato richiesto, nell'ambito delle presenti valutazioni, un livello di dettaglio progettuale esecutivo*”; e che al riguardo, le ottemperanze alle condizioni ambientali impartite dal presente parere, finalizzate anche a dare indicazioni per lo sviluppo della progettazione esecutiva, possano considerarsi anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

VISTA la relazione conclusiva del Dibattito Pubblico del 21/04/2022, elaborata da RFI ai sensi del DL 31 maggio 2021, n. 77, art. 46 convertito con modificazioni nella legge 108/2021, e i relativi allegati così come pubblicati sul sito www.dpromapescara.it, da cui, con particolare riferimento alla componente paesaggio e beni culturali, è emersa una significatività del valore culturale e sociale del monumento di Santa Maria d'Arabona, testimoniata anche da una certa frequentazione del percorso che lo collega con l'abitato di Manoppello Scalo, lungo il quale si svolgono ricorrenti processioni religiose; nonché una più generale preoccupazione per gli aspetti legati alla percezione del paesaggio e del medesimo monumento che potrebbe aversi per l'utilizzo di barriere antirumore;

VISTE le osservazioni e pareri, pubblicati sul sito del MASE, dei seguenti enti territoriali: Provincia di Pescara (19/05/2022), Comune di Manoppello (16/03/22, 25/05/22, 01/06/22, 21/06/22), Comune di Chieti (25/03/2022, 25/05/22), e le ulteriori pareri rilasciati a seguito della ripubblicazione della documentazione integrativa del Comune di Manoppello (23/08/22) e della Regione Abruzzo Giunta regionale (24/08/22 e 05/09/22); nonché le Osservazioni del pubblico pubblicate sul medesimo portate; e le controdeduzioni prodotte da RFI;

VISTO il parere favorevole con condizioni ambientali n. 49 del 30 agosto 2022 della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC;

QUESTA SOPRINTENDENZA SPECIALE per il PNRR

a conclusione dell'istruttoria inerente alla procedura in oggetto, viste e condivise le valutazioni della Soprintendenza ABAP competente, considerati altresì i contributi istruttori del Servizio II - *Scavi e tutela del patrimonio archeologico* e del Servizio III - *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico* della Direzione generale ABAP, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla Società RFI S.p.A., le osservazioni dei soggetti interessati pubblicate sul sito del



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

25/30

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società RFI S.p.A. relativamente al “*Progetto di fattibilità tecnico-economica della velocizzazione linea ferroviaria Pescara-Roma. Lotto 1: raddoppio tratta Interporto d’Abruzzo Manoppello con Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 9 del D.P.R. 120/2017.*”, **NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE SEGUENTI CONDIZIONI AMBIENTALI dalla n.1 alla n.24 sottoelencate, la cui ottemperanza è da intendersi anche ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art.25 comma 2-quinques del D.Lgs 152/2006:**

Relativamente agli aspetti di tutela del paesaggio e dei beni culturali

- 1 Per la nuova viabilità NV02 e il connesso cavalcaferrovia IV01, preso atto della soluzione localizzativa e planimetrica modificata nell'ambito del procedimento di VIA rispetto alla soluzione iniziale, nonché dei miglioramenti tipologici e costruttivi apportati alla soluzione in questione, anche recependo le indicazioni della Soprintendenza ABAP, si chiede che nella fase di progettazione esecutiva sia sviluppata la “Soluzione 3”, approfondendola ulteriormente anche dal punto di vista della qualità architettonica, materica e figurativa. Dovrà, inoltre, essere limitato allo stretto indispensabile l’abbattimento di alberature lungo la SS5 Tiburtina-Valeria, prevedendo la ricollocazione degli esemplari ovvero studiate specifiche opere di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica da concordare con la Soprintendenza territoriale ABAP.
- 2 Per la nuova viabilità NV08, preso atto dei miglioramenti tipologici e costruttivi della soluzione modificata presenta nell'ambito del procedimento di VIA (soluzione che prevede un sottopasso in sostituzione della iniziale soluzione in cavalcaferrovia), si chiede che gli ulteriori sviluppi progettuali in fase di progettazione esecutiva considerino tutte le indicazioni già condivise tra RFI e la Soprintendenza ABAP, affinché l’opera si possa adeguatamente inserire nell’ambito di paesaggio interessato. Ai fini della compatibilità paesaggistica dell’opera, soprattutto nella parte tra la ferrovia e il bosco di Santa Maria d’Arabona: dovranno essere mantenute le alberature secolari all’interno della rotatoria prevista su viale Amendola, e ulteriormente integrate al fine di costituire un viale di collegamento con il bosco di Santa Maria d’Arabona; dovranno essere studiati specifici interventi di mitigazione e compensazione ambientale e paesaggistica da concordare con la Soprintendenza territoriale ABAP. Ulteriori indicazioni al riguardo potranno essere fornite anche in fase di esecuzione dell’opera. Restano inoltre ferme le disposizioni del Piano Regionale Paesistico, e l’espletamento delle eventuali procedure in esso previste, per le quali si richiama anche la competenza regionale.
- 3 Gli interventi previsti per l’adeguamento della stazione di Manoppello dovranno integrarsi con il contesto storicizzato. In particolare, i manufatti tecnologici presenti nel piazzale dovranno avere finiture e coloriture tali da armonizzarsi con quelle degli edifici storici limitrofi e, al fine di massimizzare la permeabilità visuale, dovrà essere preferito l’utilizzo di barriere antirumore del tipo trasparente, anche mediante l’integrazione con altre tecnologie per la riduzione del rumore.
- 4 Le opere in progetto, comprese le fasi di realizzazione delle stesse, dovranno essere coerenti con gli indirizzi di valorizzazione e recupero del Piano Regionale Paesistico (PRP), nonché con quanto disposto dagli eventuali piani di dettaglio, quali ad esempio i Progetti Speciali Territoriali redatti dalla Regione, previsti dal medesimo PRP.
- 5 Le opere di mitigazione paesaggistica, in particolare le sistemazioni a verde, dovranno tenere conto dei caratteri distintivi del paesaggio interessato e realizzate in modo da non rimarcare il segno costitutivo del tracciato delle infrastrutture, dovranno assicurare il corretto inserimento paesaggistico e minimizzare l’impatto infrastrutturale



anche mediante l'uso appropriato di specie arboree e arbustive tipiche del luogo, disposte in maniera tale da evitare la creazione di «cortine», prevedendo irregolarità e dissolvenze finalizzate a creare un effetto di naturalità. A tale scopo dovrà essere predisposto un progetto esecutivo delle opere di tutti gli interventi di mitigazione degli impatti e di ripristino e rinaturalizzazione ambientale e paesaggistica di tutte le aree, sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio, interessate dalle opere in oggetto. Il progetto dovrà essere accompagnato da un opportuno repertorio fotografico dello stato di fatto e di quello in progetto (attraverso *render* e fotoinserti dallo stesso punto di osservazione) prima con l'inserimento dell'intervento e poi con quello delle mitigazioni al fine di potere verificare il contributo degli interventi previsti al migliore inserimento paesaggistico dell'opera. Tutti gli elementi oggetto di documentazione fotografica dovranno essere individuati su planimetria appropriata con indicazione dei relativi coni visuali. In particolare, dovranno essere approfondite le indagini dello stato dei luoghi attraverso il rilievo dello stato di fatto al fine di consentire la reale conoscenza del contesto *ante-operam*, della consistenza della vegetazione esistente, delle caratteristiche dei suoli, degli eventuali fossi intercettati, ai fini del corretto inserimento paesaggistico delle opere nel contesto.

- 6 Con riferimento al progetto esecutivo delle opere di mitigazione e ripristino di cui alla condizione precedente, dovrà essere fornita la descrizione e rappresentazione su planimetria, alla scala appropriata, delle caratteristiche vegetazionali *ante-operam*, delle aree interessate dall'intervento, ponendo particolare attenzione, al rilievo puntuale della vegetazione esistente nelle aree interessate dai cantieri (aree e piste) e dal tracciato, lungo i corsi d'acqua, nelle aree boscate, nelle aree agricole coltivate interferite. Si precisa che sarà necessario, almeno per gli elementi arborei, fornire il rilievo degli esemplari (specie, altezza, sesto d'impianto, ecc.) presenti nelle aree interessate dall'intervento, con loro individuazione cartografica e rappresentazione fotografica; dovrà essere effettuato il calcolo delle superfici interferite con il numero di esemplari arborei espianati e rappresentazione tramite sezioni orografiche. In riferimento alle aree boscate tutelate interessate dagli interventi, si dovrà specificare quali porzioni saranno ripristinate e, per la restante parte non ricollocabile in situ, individuare le aree sulle quali prevedere interventi di compensazione.
- 7 Per tutte le opere interferenti con i beni tutelati dovranno essere previste opportune opere di mitigazione, mediante la realizzazione delle migliori tecniche di ingegneria naturalistica; tutte le opere di contenimento necessarie a garantire le condizioni di equilibrio dei versanti interessati dalle opere in progetto dovranno essere opportunamente dotate di adeguate opere di rinverdimento.
- 8 Dovranno essere individuate, nell'area vasta interessata dall'intervento, eventuali aree degradate dal punto di vista del paesaggio, ovvero appositamente scelte, al fine di prevedere specifico e mirato progetto di riqualificazione o progetto di paesaggio anche a carattere compensativo.
- 9 Per gli interventi di cantierizzazione dovranno essere individuati specifici accorgimenti progettuali da inserire nel "Progetto di cantiere" finalizzati a limitarne l'impatto sul paesaggio, prevedendo interventi di mitigazione (piantumazione, inerbimento, ecc.), da realizzare nella fase di cantiere in considerazione dei tempi di realizzazione degli interventi, e di opere di ripristino e di riqualificazione e recupero paesaggistico permanenti a conclusione delle opere, basate sull'originario assetto agrario dell'area. A tal fine il progetto della cantierizzazione dovrà prevedere un approfondimento progettuale attraverso disegni (piante, prospetti e sezioni) in scala appropriata delle aree di cantiere con individuazione degli accessi degli automezzi alle aree, delle piste di cantiere con distinzione fra viabilità esistente, da adeguare e di nuova realizzazione, specificando dimensioni, caratteristiche delle recinzioni, illuminazione, sicurezza, numero, dimensione e localizzazione degli impianti e locali di servizio.
- 10 Per quanto riguarda l'inserimento dei dispositivi antirumore, dovrà essere massimizzato l'uso di barriere trasparenti, soprattutto nei tratti in cui siano interposti a beni e ambiti tutelati, e studiando le migliori soluzioni in relazione allo specifico paesaggio attraversato al fine di mantenere le relazioni paesaggistiche e storicizzate dei



A
dy

luoghi.

Ambito di applicazione prescrizioni nn. 1/10: Tutela del paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva)

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

- 11 Ai fini della tutela del Magazzino merci di Manoppello (PE), localizzato nei pressi della stazione di Manoppello, previsto inizialmente in demolizione e ora tutelato con Decreto n. 16 del 07/02/2023, dovrà essere modificato il progetto del "Nuovo fabbricato Tecnologico F A04", che ricade parzialmente nell'area di sedime del magazzino e la sistemazione generale delle aree.
- 12 I progetti esecutivi dei lavori previsti nel Fabbricato Viaggiatori della Stazione di Manoppello, tutelato con Decreto n. 17 del 07/02/2023, e comunque tutti quelli necessari al recupero e restauro dei beni tutelati, dovranno essere sottoposti ad Autorizzazione ex artt. 21 e 22 del D.Lgs 42/2004.
- 13 Per gli interventi che riguardano la Ex Casa cantoniera posta in corrispondenza del passaggio a livello di Manoppello Scalo, tutelata con decreto n. 35 del 2/05/2017, dovrà essere acquisita l'autorizzazione della Commissione regionale per il patrimonio culturale presso il Segretariato regionale del MiC per l'Abruzzo, competente per interventi di demolizione e anche di rimozione definitiva, o anche smontaggio e ricostruzione per anastilosi, da eseguirsi ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a) e b) del D.Lgs. 42/2004.

Ambito di applicazione prescrizioni nn. 11-13: Tutela dei beni culturali

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (progettazione definitiva e successive fasi della progettazione)

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

- 14 Per quanto riguarda l'ambito fluviale interferito dalle opere in progetto, si dovranno mantenere integri il corso d'acqua e la vegetazione ripariale esistente, ovvero prevedere una adeguata sistemazione paesistica coerente con i caratteri morfologici e vegetazionali dei luoghi, privilegiando interventi di ricomposizione naturale per ripristinare l'ambito di paesaggio fluviale. Si dovranno limitare al massimo tagli e asportazioni di formazioni vegetali, impiegare soluzioni di ingegneria naturalistica allo scopo di accelerare i processi di rinaturazione delle aree interessate e favorire la ricomposizione della vegetazione ripariale.
- 15 Dovrà essere posta particolare cura alla realizzazione delle aree temporanee di cantiere, strade provvisorie e piazzole di stoccaggio, nel massimo rispetto delle zone d'insediamento e del contesto paesaggistico. Considerando la futura smobilitazione delle stesse aree e delle strutture, dovranno essere utilizzati materiali e strutture completamente removibili realizzate con tecniche costruttive reversibili garantendo il ripristino del manto di copertura vegetazionale *ante operam*. Nella predisposizione degli elaborati di cantiere dovranno essere illustrate nel dettaglio le previste aree di cantiere riportando le fasi di occupazione previste, le opere necessarie all'adeguamento di suddette aree e tutti gli interventi di mitigazione e ripristino previsti (piantumazione, inerbimento, recupero paesaggistico). Tutte le aree di cantiere dovranno essere oggetto di ripristino a fine lavori. È esclusa ogni possibilità di realizzazione di fabbricati accessori e di opere non strettamente necessarie alla praticabilità e alla funzionalità del segmento ferroviario, nonché qualsiasi ulteriore edificazione extra-ferroviaria che incida negativamente sul consumo di suolo nelle aree interessate.
- 16 Dovranno essere limitati i tagli di vegetazione e alberature, e le aree boscate interessate dagli interventi dovranno essere ripristinate assicurando la conservazione dei paesaggi naturali e delle relative qualità ecologiche. Dovrà



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it

06/03/2023

28/30

essere garantito l'attecchimento di tutte piante (erbe, arbusti e alberi) e la manutenzione di tutte le aree oggetto di ripristino anche negli anni successivi al completamento delle opere.

Ambito di applicazione prescrizioni nn. 14-16: Tutela del Paesaggio

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA /POST OPERAM (fase di fine lavori)

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

Relativamente agli aspetti di natura archeologica:

- 17 Ai fini di verificare natura, estensione e consistenza dell' "anomalia 1" individuata tramite prospezioni geoelettriche nell' "Area 5" e di valutare la compatibilità della viabilità NV08 proposta in variante (sottoattraversamento dei binari con una struttura scatolare) con la tutela archeologica, dovranno essere eseguiti saggi archeologici preventivi in corrispondenza di detta anomalia e dell'area di realizzazione di detta viabilità: il numero, le dimensioni, il posizionamento e le modalità di conduzione di detti saggi nonché le modalità e i termini di consegna della relativa documentazione saranno definiti tramite accordo sottoscritto con la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara ai sensi dell'art. 25, c. 14, del D.Lgs. 50/2016.
- 18 In caso di ritrovamenti archeologici occorsi nell'ambito delle indagini di cui al precedente punto 17, la competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara potrà richiedere ampliamenti e approfondimenti di indagine e dettare tutte le prescrizioni necessarie alla loro tutela, che potranno comportare modifiche anche sostanziali al progetto ovvero, in casi di assoluta incompatibilità, l'impossibilità di realizzare la viabilità NV08 tramite sottoattraversamento dei binari, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25, c. 11 del D.Lgs. 50/2016 e disciplinato dal punto 8.2 delle citate Linee guida adottate con D.P.C.M. 14/02/2022.
- 19 Le indagini di cui al punto 17 dovranno essere eseguite in sede di verifica preventiva della progettazione (D.Lgs. 50/2016, art. 26) prima dell'affidamento dei lavori, secondo l'iter procedurale individuato come "ipotesi 1" nelle citate Linee guida adottate con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 26/2023.
- 20 Nel corso della progettazione definitiva, le dimensioni e il posizionamento delle aree di cantiere dovranno essere ottimizzati al fine di garantirne il maggior allontanamento possibile dal tracciato ipotetico della via Claudia Valeria e dalle altre presenze archeologiche individuate nello Studio Archeologico, nonché da eventuali ulteriori depositi archeologici rinvenuti nel corso delle indagini di cui ai punti 17 e 18.

Ambito di applicazione prescrizioni nn. 18/20: Tutela Archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: ANTE OPERAM (successive fasi della progettazione definitiva ed esecutiva)

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

- 21 Tutti i lavori che comportano scavo, movimentazione terra e/o alterazione dei livelli di campagna (ivi compresi quelli relativi a opere complementari e di cantiere) dovranno essere sottoposti a sorveglianza archeologica continua da parte di personale qualificato, i cui nominativi e relativi CV dovranno essere preventivamente trasmessi alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara.
- 22 La documentazione archeologica relativa alle attività di sorveglianza archeologica di cui al precedente punto 21 dovrà essere trasmessa alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara anche in caso di esito negativo: la documentazione da produrre e le modalità e i termini di consegna saranno concordati con la stessa Soprintendenza.



MINISTERO
DELLA
CULTURA
SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR
Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401
PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it
PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it


- 23 In caso di ritrovamenti archeologici occorsi nell'ambito delle attività di cui al punto 21, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara potrà richiedere ampliamenti e approfondimenti di indagine anche mediante l'esecuzione di saggi e dettare tutte le prescrizioni necessarie alla loro tutela, che potranno comportare modifiche anche sostanziali al progetto.
- 24 Resta in ogni caso fermo il rispetto dell'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.


Ambito di applicazione prescrizioni nn. 21/24: Tutela archeologica

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: CORSO D'OPERA

Verifica di Ottemperanza: Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara

Si richiama che la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali qui prescritte è svolta anche ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, e che pertanto dovranno essere trasmesse alla Soprintendenza ABAP per le province di Chieti e Pescara, nonché per conoscenza anche a questa Soprintendenza Speciale per il PNRR, specifica documentazione progettuale, comprendente opportuni elaborati grafici e tecnici ad una scala adeguata e fotoinserimenti.

Il Funzionario del Servizio V – DG ABAP 
Arch. Maria Teresa Idone

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola 

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR

dott. Luigi LA ROCCA



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PNRR

Via di San Michele 22, 00153 Roma – TEL. 06-6723.4401

PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it